

elezioni 2023

Pubblicazione n. 1_2023

Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**NORME PER L'ELEZIONE DIRETTA
DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
DI TRENTO E DEL PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA**

Pubblicazione n. 1_2023



INDICE

Legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2	11
Art. 1 Oggetto	11
Art. 2 Presidente della Provincia	11
Art. 3 Sistema elettivo	12
Art. 4 Composizione del Consiglio provinciale	12
Art. 5 Dimissioni, impedimento permanente o morte del Presidente della Provincia	13
Art. 6 Scioglimento del Consiglio provinciale	15
Art. 7 Mozione di sfiducia	15
Art. 8 Giunta provinciale	17
Art. 9 Esercizio del voto - voto di lista - voti di preferenza	18
Art. 10 Elezione del nuovo Consiglio provinciale e sua prima convocazione	18
Art. 11 Rappresentanza ed esercizio delle funzioni di consigliere provinciale	19
Art. 12 Elettorato attivo	19
Art. 13 Cause di non candidabilità	20
Art. 14 Eleggibilità alla carica di Presidente della Provincia e di consigliere provinciale	20
Art. 15 Cause d'ineleggibilità alla carica di Presidente della Provincia e di consigliere provinciale	21
Art. 16 Altre cause d'ineleggibilità	22
Art. 17 Incompatibilità di cariche	23
Art. 18 Eccezioni alle cause d'ineleggibilità e d'incompatibilità	26
Art. 19 Condizioni impeditive della nomina ad assessore	27
Art. 20 Uso della qualifica	27
Art. 21 Indizione dei comizi elettorali	28
Art. 22 Protezione dei contrassegni tradizionali	28
Art. 23 Designazione obbligatoria dei rappresentanti di lista	30
Art. 24 Rinvio delle elezioni	31
Art. 25 Formazione delle candidature	32
Art. 26 Programmi di comunicazione politica	34
Art. 27 Modalità di presentazione delle candidature	35
Art. 28 Presentazione delle candidature	37
Art. 29 Ufficio centrale circoscrizionale	38
Art. 30 Ufficio centrale circoscrizionale. Esame ed approvazione delle candidature	38

Art. 31	Pubblicazione del manifesto delle candidature	42
Art. 32	Stampa delle schede	43
Art. 33	Designazione facoltativa dei rappresentanti di lista	44
Art. 34	Documento di ammissione al voto	45
Art. 35	Liste elettorali di sezione	46
Art. 36	Accertamento dell'esistenza e del buono stato dei materiali di arredamento dei seggi	46
Art. 37	Consegna dei locali e dei materiali per l'ufficio elettorale	46
Art. 38	Bolli di sezione e urne di votazione	48
Art. 39	Composizione dell'ufficio elettorale di sezione	48
Art. 40	Albo dei presidenti di seggio	49
Art. 41	Nomina dei presidenti di seggio	51
Art. 42	Nomina degli scrutatori e designazione del segretario dell'ufficio elettorale di sezione	52
Art. 43	Esclusione dalle funzioni di presidente, di scrutatore e di segretario del seggio elettorale	52
Art. 44	Obbligatorietà delle cariche di presidente, di scrutatore e di segretario dell'ufficio elettorale	53
Art. 45	Obbligo di presenziare alle operazioni elettorali	53
Art. 46	Compensi ai componenti degli uffici elettorali	54
Art. 47	Trattamento economico dei componenti dell'ufficio centrale circoscrizionale	55
Art. 48	Rimborso delle spese per la nomina dei presidenti di seggio	55
Art. 49	Caratteristiche e arredamento della sala della votazione	55
Art. 50	Operazioni preliminari dell'ufficio elettorale	56
Art. 51	Accesso alla sala della votazione	58
Art. 52	Competenze del presidente di seggio in materia di ordine pubblico	58
Art. 53	Elettori che possono votare nella sezione	59
Art. 54	Militari appartenenti a corpi militarmente organizzati e alla polizia di Stato	60
Art. 55	Degenti in ospedali e case di cura e detenuti non privati del diritto elettorale	60
Art. 56	Sezioni elettorali in ospedali e case di cura con almeno duecento letti	62
Art. 57	Seggi speciali in ospedali e case di cura con almeno cento e fino a centonovantanove posti letto e in luoghi di detenzione e di custodia preventiva	63
Art. 58	Esercizio del diritto di voto in ospedali e case di cura con meno di cento posti letto	64
Art. 58 bis	Voto domiciliare per elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali	65



Art. 59	Espressione del voto. Formalità	65
Art. 60	Agevolazione dell'esercizio del diritto di voto	67
Art. 61	Identificazione degli elettori	67
Art. 62	Ricevimento, compilazione e riconsegna della scheda di votazione	68
Art. 63	Espressione del voto per l'elezione del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia	69
Art. 64	Chiusura della votazione	70
Art. 65	Decisione provvisoria sugli incidenti e sulla nullità dei voti	70
Art. 66	Accertamento del numero dei votanti	71
Art. 67	Spoglio dei voti	72
Art. 68	Validità e nullità dei voti e delle schede	73
Art. 69	Validità e nullità dei voti di preferenza e connessione con il voto di lista	74
Art. 70	Sospensione delle operazioni di scrutinio per causa di forza maggiore	75
Art. 71	Adempimenti successivi alle operazioni di scrutinio	76
Art. 72	Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti	77
Art. 73	Poteri dell'ufficio centrale circoscrizionale e del suo presidente. Accesso all'aula	81
Art. 74	Pubblicazione degli eletti	82
Art. 75	Verbale dell'ufficio centrale circoscrizionale	82
Art. 76	Verbale dell'ufficio elettorale di sezione	83
Art. 77	Contenuto del verbale dell'ufficio centrale circoscrizionale	84
Art. 78	Convalida degli eletti	85
Art. 79	Ricorsi	86
Art. 80	Vacanza del seggio - surrogazione - sospensione della carica	86
Art. 81	Dimissioni dalla carica di consigliere provinciale	88
Art. 82	Disposizioni penali	88
Art. 83	Disciplina del voto dei cittadini residenti all'estero	88
Art. 84	Sperimentazione del voto elettronico	89
Art. 85	Disposizioni finali	89
Art. 86	Disposizioni finanziarie	90
Allegato A	Modello della scheda di votazione del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia (articolo 32)	91

Note alla legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2	95
Nota all'articolo 1	97
Nota all'articolo 4	99
Nota all'articolo 5	100
Nota all'articolo 12	106
Nota all'articolo 13	108
Nota all'articolo 14	108
Nota all'articolo 15	108
Nota all'articolo 25	109
Nota all'articolo 26	111
Note all'articolo 27	112
Nota all'articolo 30	112
Nota all'articolo 33	112
Note all'articolo 34	112
Note all'articolo 40	113
Note all'articolo 42	123
Nota all'articolo 46	129
Nota all'articolo 49	129
Nota all'articolo 53	129
Nota all'articolo 58 bis	130
Nota all'articolo 59	134
Nota all'articolo 60	135
Nota all'articolo 79	138
Nota all'articolo 80	138
Note all'articolo 82	138
Note all'articolo 83	139
Nota all'articolo 85	139
Note all'articolo 86	140
Appendice n. 1	141
Propaganda elettorale	141

Legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 e s.m.

**Norme per l'elezione diretta
del Consiglio provinciale di Trento
e del Presidente della Provincia**



LEGGE ELETTORALE PROVINCIALE

Legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2

Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia (b.u. 11 marzo 2003, n. 10, suppl. n. 1)

Art. 1

Oggetto

1. Questa legge, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 47 *dello Statuto speciale*, disciplina la forma di governo della Provincia autonoma di Trento, le modalità di elezione del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia e di nomina degli assessori.

Art. 2

Presidente della Provincia

1. Il Presidente della Provincia rappresenta la Provincia, esprime e interpreta gli indirizzi di politica provinciale, esercita ogni altra attribuzione conferitagli dallo Statuto speciale e, in particolare, le seguenti funzioni:
 - a) dirige la politica della Giunta provinciale e ne è responsabile;
 - b) promulga le leggi ed emana i regolamenti provinciali;
 - c) nella prima seduta del Consiglio provinciale presenta il programma di legislatura e comunica i nominativi degli assessori;

TITOLO I

Disposizioni
generali

TITOLO II

Forma
di governo

- d) nomina gli assessori, attribuendo a uno di essi le funzioni di vicepresidente, e può revocarli; con proprio decreto determina la ripartizione degli affari fra i singoli assessori; nella ripartizione degli affari sono individuate specificatamente le competenze in materia di tutela e promozione delle minoranze linguistiche;
 - e) presenta annualmente al Consiglio provinciale, unitamente ai disegni di legge concernenti la manovra di bilancio, un'apposita relazione sullo stato di attuazione del programma di legislatura, sullo stato di attuazione e sull'efficacia delle leggi vigenti nelle materie di competenza provinciale, sulle misure di carattere legislativo che intende proporre per il loro miglioramento;
 - f) indice la consultazione per il rinnovo degli organi provinciali e convoca la prima seduta del Consiglio provinciale neoeletto;
 - g) svolge ogni altra funzione che la legge gli assegni.
2. Il Presidente della Provincia è sostituito, in caso di assenza o impedimento temporaneo, dal vicepresidente.

Art. 3

Sistema elettivo

1. Il Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia sono eletti contestualmente a suffragio universale, diretto e segreto secondo le norme stabilite in questa legge.

Art. 4

Composizione del Consiglio provinciale

1. Il territorio della provincia costituisce un unico



- collegio elettorale per l'elezione del Presidente della Provincia e dei consiglieri provinciali.
2. Il Consiglio provinciale è composto dal Presidente della Provincia e da trentaquattro consiglieri. Il Presidente della Provincia fa parte del Consiglio provinciale.
 3. In attuazione dell'articolo 48 del *decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670* (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige), come modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera z), della *legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2*, un seggio del Consiglio provinciale è assegnato al territorio coincidente con quello dei comuni di Campitello di Fassa - Ciampedel, Canazei - Cianacei, Mazzin - Mazin, Moena - Moena, Pozza di Fassa - Poza, Soraga - Soraga e Vigo di Fassa - Vich.
 4. La garanzia di rappresentanza di cui al comma 3 è assicurata in base alle norme contenute negli articoli 72 e 80.

Art. 5

Dimissioni, impedimento permanente o morte del Presidente della Provincia

1. Nel caso d'impedimento permanente o morte del Presidente della Provincia che si verifichino entro i primi trentasei mesi della legislatura, nonché in caso di presentazione delle dimissioni del presidente medesimo, si procede all'elezione per il rinnovo del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia; in tali casi il vicepresidente e la Giunta provinciale riman-

- gono in carica per l'ordinaria amministrazione e le funzioni di Presidente della Provincia sono assunte dal vicepresidente.
2. Quando debba procedersi all'elezione ai sensi del comma 1 il vicepresidente, dopo aver accertato l'evento che dà luogo al rinnovo anticipato, previa deliberazione della Giunta provinciale, indice entro i successivi quindici giorni le elezioni, fissandone la data entro i novanta giorni successivi.
 3. Nel caso in cui il Presidente della Provincia presenti le dimissioni negli ultimi dodici mesi della legislatura, la Giunta e il Consiglio provinciale rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla scadenza del quinquennio. Le funzioni di Presidente della Provincia sono svolte dal vicepresidente ovvero dall'assessore più anziano di età in caso di assenza, impedimento o cessazione dalla carica del vicepresidente. Per la surrogazione del seggio del presidente si applica l'articolo 80.
 4. Nel caso di impedimento permanente o di morte del Presidente della Provincia che si verificano dopo i primi trentasei mesi della legislatura, il Consiglio provinciale rimane in carica per l'ordinaria amministrazione ed elegge, per la restante parte della legislatura, il nuovo Presidente della Provincia, scegliendolo tra i propri componenti. Al presidente così eletto e al Consiglio provinciale si applicano le disposizioni previste per il presidente eletto a suffragio universale. Per la surrogazione del seggio rimasto vacante si applica l'articolo 80.



5. Nel caso di sospensione del Presidente della Provincia adottata ai sensi dell'articolo 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), le funzioni di Presidente della Provincia sono assunte dal vicepresidente dalla notifica del provvedimento di sospensione fino alla cessazione della sospensione stessa. Per la sostituzione temporanea si applica l'articolo 80.
6. Nel caso di rimozione del Presidente della Provincia si applica quanto disposto dal presente articolo per le dimissioni.

Art. 6

Scioglimento del Consiglio provinciale

1. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti del Consiglio provinciale comportano lo scioglimento del Consiglio, la decadenza del Presidente e della Giunta provinciale. Si considerano contestuali le dimissioni prodotte entro cinque giorni decorrenti dalla data di presentazione delle prime dimissioni.
2. Entro cinque giorni dal verificarsi delle condizioni, il Presidente del Consiglio provinciale accerta l'avvenuta presentazione delle dimissioni contestuali e la comunica ai consiglieri e al Presidente della Provincia che, entro i successivi quindici giorni, indice le elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia, fissandone la data entro i novanta giorni successivi.

Art. 7*Mozione di sfiducia*

1. Il Consiglio provinciale può approvare una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia o di uno o più assessori, secondo quanto disposto da questo articolo.
2. La mozione di sfiducia al presidente dev'essere motivata e sottoscritta da almeno sette consiglieri.
3. La mozione di sfiducia è iscritta all'ordine del giorno del consiglio dopo almeno sette giorni e non oltre quindici giorni dalla sua presentazione.
4. La mozione di sfiducia è votata per appello nominale ed è approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.
5. Qualora la mozione sia approvata, il presidente e la Giunta provinciale decadono e il Consiglio provinciale è sciolto; il Presidente della Provincia, entro i successivi quindici giorni, indice le elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia, fissandone la data entro i novanta giorni successivi. Il Consiglio provinciale rimane in carica fino alla prima riunione del nuovo consiglio.
6. Dopo l'approvazione della mozione di sfiducia il Presidente della Provincia e la Giunta provinciale restano in carica fino alla proclamazione del nuovo Presidente della Provincia, provvedendo solo agli affari di ordinaria amministrazione.
7. La mozione di sfiducia a uno o più assessori dev'essere motivata e dev'essere sottoscritta da



almeno sette consiglieri. L'approvazione della mozione, votata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio provinciale per appello nominale, comporta la decadenza dell'assessore o degli assessori. Si applica il comma 3, in quanto compatibile.

Art. 8

Giunta provinciale

1. La Giunta provinciale, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, è composta dal Presidente della Provincia e da non più di sei assessori, tra cui uno con funzioni di vicepresidente, nominati dal Presidente fra i consiglieri provinciali.
2. Entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della Provincia nomina gli assessori ed attribuisce ad uno di essi la funzione di vicepresidente. In aggiunta agli assessori nominati ai sensi del comma 1, il Presidente può nominare un assessore scelto tra cittadini non facenti parte del Consiglio provinciale, purché sia in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere provinciale.
3. *abrogato*
4. Il Presidente della Provincia può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio provinciale e provvedendo contemporaneamente alla loro sostituzione.
5. Fino a quando il Consiglio provinciale non provveda con propria disciplina, gli assessori non facenti parte del Consiglio provinciale hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio; devono parteci-

TITOLO III
Elezioni del
Consiglio
provinciale e
del Presidente
della Provincia

CAPO I
Disposizioni
generali

pare alle sedute del Consiglio nel cui ordine del giorno siano iscritte mozioni, interrogazioni, interpellanze, voti o argomenti riguardanti le materie loro delegate dal Presidente della Provincia.

6. Dopo la scadenza del Consiglio, la Giunta provinciale resta in carica fino alla proclamazione del nuovo Presidente della Provincia, provvedendo solo agli affari di ordinaria amministrazione. Fino alla nomina degli assessori il nuovo presidente adotta gli atti di competenza della Giunta provinciale che abbiano carattere di urgenza e indifferibilità. Fino alla seduta del Consiglio convocata per il giuramento ai sensi dell'articolo 48 bis, primo comma, dello *Statuto speciale* d'autonomia, la Giunta provinciale svolge gli affari di ordinaria amministrazione.

Art. 9

Esercizio del voto - voto di lista - voti di preferenza

1. L'esercizio del voto è un diritto. Ogni elettore dispone di un voto per il candidato Presidente della Provincia e per le liste collegate. Egli ha la facoltà di attribuire preferenze per candidati alla carica di consigliere compresi nella lista votata, per i fini, entro i limiti e con le modalità stabilite da questa legge.

Art. 10

*Elezione del nuovo Consiglio provinciale
e sua prima convocazione*

1. Le elezioni del nuovo Consiglio provinciale e del nuovo Presidente della Provincia sono indette



- dal Presidente della Provincia, d'intesa con il Presidente della Provincia autonoma di Bolzano, per una domenica compresa tra la quarta domenica precedente e la seconda domenica successiva al termine del quinquennio di legislatura.
2. Il nuovo consiglio si riunisce non oltre il ventesimo giorno dalla proclamazione degli eletti, su convocazione del nuovo Presidente della Provincia.

Art. 11

Rappresentanza ed esercizio delle funzioni di consigliere provinciale

1. I membri del Consiglio provinciale di Trento rappresentano l'intera provincia e non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 12

Elettorato attivo

1. Sono elettori del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia i cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno stabilito per l'elezione, che non si trovano in alcuna delle condizioni previste nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali) e che, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, risiedono nel territorio della provincia di Trento ininterrottamente da almeno un anno oppu-

CAPO II
Eleggibilità,
ineleggibilità e
incompatibilità

re si trovano in una delle condizioni prescritte dall'articolo 25 dello *Statuto speciale*.

Art. 13*Cause di non candidabilità*

1. Per le cause di non candidabilità alla carica di Presidente della Provincia e di consigliere provinciale si applica l'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55¹.

Art. 14*Eleggibilità alla carica di Presidente della Provincia
e di consigliere provinciale*

1. Sono eleggibili a Presidente della Provincia e a consigliere provinciale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione Trentino - Alto Adige/Südtirol, compilate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, che abbiano compiuto o compiano il diciottesimo anno di età entro il giorno dell'elezione e che risiedano, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, nel territorio della regione.
2. Non è immediatamente rieleggibile alla carica di Presidente della Provincia chi sia stato eletto alla carica nelle due precedenti consultazioni elettorali e abbia esercitato le funzioni per almeno quarantotto mesi anche non continuativi. Questa disposizione si applica ai soli presidenti eletti a suffragio universale diretto.

1. Vedi anche, adesso, gli articoli 7, 8, 9 e 14 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (g.u. 4 gennaio 2013, n. 33).



Art. 15

Cause d'ineleggibilità alla carica di Presidente della Provincia e di consigliere provinciale

1. Non sono eleggibili alla carica di Presidente della Provincia e di consigliere provinciale:
 - a) i membri del Governo e i commissari del Governo per le province di Trento e di Bolzano;
 - b) i questori di Trento e di Bolzano, nonché i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nella regione;
 - c) i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti;
 - d) i magistrati che hanno giurisdizione nella regione, i componenti del Consiglio di Stato, i componenti degli organi di giurisdizione amministrativa di cui all'articolo 90 dello *Statuto speciale*, i componenti della Corte dei conti e della sezione della corte avente sede nella regione;
 - e) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle forze armate dello Stato che hanno il comando territoriale nella regione;
 - f) i dipendenti della Regione o della Provincia di Trento o dei rispettivi enti funzionali che rivestono qualifiche dirigenziali o che, comunque, siano preposti a servizi o uffici delle amministrazioni stesse, nonché il segretario generale e il direttore generale del comune di Trento;
 - g) gli ecclesiastici e i ministri di culto che nel territorio della regione hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
 - h) il difensore civico.
2. Le cause di ineleggibilità previste dalle lettere c) e h) del comma 1 non hanno effetto se l'inte-

- ressato cessa dalle funzioni per dimissioni presentate non oltre l'ultimo giorno fissato per la presentazione delle candidature.
3. Le cause d'ineleggibilità previste dalle lettere a), b), d), e), f) e g) del comma 1 non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni presentate, trasferimento, revoca dell'incarico o richiesta di collocamento in aspettativa intervenuti non oltre l'ultimo giorno fissato per la presentazione delle candidature.
 4. Gli interessati devono risultare in aspettativa dalla data di accettazione della candidatura fino al giorno della votazione.
 5. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti conseguenti alle domande di dimissioni o collocamento in aspettativa di cui ai commi 2 e 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa, accompagnata dall'effettiva cessazione dalle funzioni, ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione. Per cessazione dalle funzioni s'intende l'effettiva astensione da ogni atto inerente l'ufficio rivestito.

Art. 16

Altre cause d'ineleggibilità

1. Non sono eleggibili, inoltre:
 - a) il legale rappresentante, l'amministratore delegato, il consigliere delegato o il direttore generale di società o imprese concessionarie o erogatrici di pubblico servizio per conto della Regione o della Provincia di Trento;



- b) *omissis*
 - c) il legale rappresentante, l'amministratore delegato, il consigliere delegato o il direttore generale delle società con capitale maggioritario della Regione o della Provincia di Trento o nelle quali la Regione o la Provincia di Trento esercitano una posizione dominante disponendo di almeno un quinto dei voti esercitabili in assemblea ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.
2. Non sono eleggibili, infine:
- a) coloro che non hanno reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante la Regione o le province autonome di Trento o di Bolzano;
 - b) coloro che, per fatti compiuti allorché erano amministratori o dipendenti della Regione o delle province autonome oppure di istituti o aziende da esse dipendenti o vigilati, con sentenza passata in giudicato sono stati dichiarati responsabili verso l'ente, istituto o azienda e non hanno ancora estinto il debito.

Art. 17

Incompatibilità di cariche

- 1. Non sono compatibili con la carica di Presidente della Provincia e di consigliere provinciale le cariche di:
 - a) deputato o senatore;
 - b) giudice della Corte costituzionale;
 - c) membro di altri consigli regionali o del Consiglio provinciale di Bolzano;
 - d) sindaco, assessore o consigliere di un comune della regione;

- e) presidente, assessore o consigliere di altri enti locali;
 - f) membro del Parlamento europeo o della Commissione europea.
2. Non è compatibile con la carica di Presidente della Provincia e di consigliere provinciale, inoltre, la posizione di dipendente della Regione o delle province autonome di Trento o di Bolzano, dello Stato o degli enti funzionali della Regione o delle province autonome.
 3. Non può ricoprire la carica di Presidente della Provincia e di consigliere provinciale chi ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile o amministrativo, con la Regione o con le province autonome di Trento o di Bolzano. La pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità.
 4. Non è compatibile con la carica di Presidente della Provincia e di consigliere provinciale l'incarico di:
 - a) legale rappresentante, amministratore, direttore generale o dirigente di enti, istituti, associazioni o società sottoposti alla vigilanza e al controllo della Regione o delle province autonome;
 - b) legale rappresentante, amministratore, direttore generale o dirigente di enti, istituti o società al cui capitale la Regione o la Provincia autonoma di Trento partecipino oppure nei confronti dei quali i medesimi enti assegnino finanziamenti;
 - b bis) legale rappresentante, amministratore, direttore generale o dirigente di enti, istituti o so-



- cietà finanziati da società controllate dalla Provincia o dalla Regione;²
- c) legale rappresentante, amministratore, direttore generale o dirigente di istituti bancari o società per azioni che abbiano come scopo prevalente l'esercizio di attività finanziarie e che svolgano attività nel territorio della provincia;
 - d) colui che, in proprio o in qualità di legale rappresentante, amministratore, direttore generale o dirigente di enti, istituti, associazioni o società, sia legato alla Regione, alle province autonome di Trento o Bolzano, a società da queste controllate o a enti locali da un contratto d'opera o somministrazione, o che gestisca servizi di qualunque genere per i medesimi enti³;
 - e) consulente legale, amministrativo o tecnico che presta opera in modo continuativo in favore della Regione, delle province autonome di Trento o di Bolzano o dei rispettivi enti funzionali o delle società o imprese di cui all'articolo 16, comma 1, lettere a) e c) o in favore dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c) di questo comma;
 - f) consigliere provinciale che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione d'ineleggibilità prevista da questa legge.
5. Le cause di incompatibilità indicate al comma 4 non si applicano nel caso di enti, istituti, associazioni e società, nonché cooperative o consorzi di cooperative iscritti nei registri pubblici aventi scopi esclusivamente culturali, sportivi, sindacali, di culto o assistenziali.

2. Lettera aggiunta dall'articolo 1 della l.p. 22 gennaio 2018, n. 1.

3. Lettera così modificata dall'articolo 1 della l.p. 22 gennaio 2018, n. 1.

6. Le cause d'incompatibilità previste dai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano quando le persone ivi indicate presentano le dimissioni, o quando i dipendenti di cui ai commi 2 e 4 presentano richiesta di collocamento in aspettativa senza assegni, secondo i rispettivi ordinamenti.
7. Il Presidente della Provincia e i consiglieri provinciali per i quali esista o si determini una delle cause d'incompatibilità previste da questa legge decadono dal mandato qualora non abbiano rassegnato le dimissioni dalla carica incompatibile o non abbiano presentato richiesta di collocamento in aspettativa, cessando dall'esercizio delle funzioni, prima della convalida dell'elezione a consigliere o entro il termine e con le modalità indicate dal regolamento interno del Consiglio provinciale che disciplina la procedura per la convalida degli eletti.
8. La cessazione dalle funzioni comporta l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.
9. L'accertamento delle incompatibilità previste da questa legge è di competenza del Consiglio provinciale.
10. *omissis*

Art. 18

Eccezioni alle cause d'ineleggibilità e d'incompatibilità

1. Non costituiscono cause d'ineleggibilità o d'incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferiti al Presidente e al vicepresidente della Provincia, agli assessori e ai consiglieri pro-



- vinciali in virtù di una norma di legge, statuto o regolamento, in connessione con il mandato elettivo.
2. L'ipotesi d'incompatibilità prevista dall'articolo 17, comma 3, non si applica al Presidente della Provincia o ai consiglieri provinciali per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

Art. 19

Condizioni impeditive della nomina ad assessore

1. Agli assessori scelti tra persone non appartenenti al Consiglio provinciale si applicano le cause di non candidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i consiglieri provinciali, ivi comprese le eccezioni disciplinate da questo capo.
2. Preliminarmente alla loro nomina, il Presidente della Provincia verifica che nei confronti degli interessati non sussista alcuna delle condizioni impeditive indicate al comma 1 e ne dà atto nel decreto di nomina.

Art. 20

Uso della qualifica

1. Al Presidente della Provincia, ai membri della Giunta e del Consiglio provinciale è vietato consentire o tollerare che il loro nome, con l'indicazione della loro qualifica, sia usato in annunci o stampati o documenti di qualsiasi specie, destinati a pubblica diffusione a profitto di imprese finanziarie, industriali o commerciali.

CAPO III

Del procedimento elettorale preparatorio

SEZIONE I

Disposizioni generali

Art. 21

Indizione dei comizi elettorali

1. I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Provincia, previa deliberazione della Giunta provinciale, d'intesa con il Presidente della Provincia di Bolzano.
2. Il decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione non oltre il sessantesimo giorno antecedente quello della votazione.
3. I sindaci di tutti i comuni della provincia danno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con speciali avvisi il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

Art. 22

Protezione dei contrassegni tradizionali

1. I partiti o raggruppamenti politici organizzati possono depositare presso la presidenza della Provincia, non prima delle ore otto del quarantaquattresimo e non oltre le ore dodici del quarantatreesimo giorno antecedente quello della votazione, i contrassegni con i quali dichiarano di voler distinguere le loro liste nelle elezioni del Consiglio provinciale.
2. Tale deposito deve essere fatto dal segretario regionale o provinciale o, in caso di mancanza, assenza od impedimento di questi, dal presidente regionale o provinciale del partito o raggruppamento politico, oppure da persona da loro incaricata con mandato autentificato da un notaio, da un giudice di pace o dal segretario comunale. Qualora tali organi non fossero previsti dai relativi statuti o per qualsiasi ragione



non fossero in carica, il deposito può essere effettuato o il relativo mandato può essere conferito dal dirigente regionale o provinciale del partito o del raggruppamento politico. La carica dei depositanti e rispettivamente dei mandanti, deve essere comprovata con attestazioni dei rispettivi segretari o presidenti nazionali, nel caso di organizzazione nazionale, oppure con estratti autentici dei relativi verbali di nomina, nel caso di organizzazione locale.

3. Il contrassegno, riprodotto su foglio bianco formato protocollo, deve essere depositato in triplice esemplare.
4. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti.
5. Ai fini di cui al comma 4 costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente o isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento.
6. Non è ammessa inoltre la presentazione da parte di altri partiti o raggruppamenti politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti o raggruppamenti politici presenti in Consiglio provinciale o regionale, possono trarre in errore l'elettore.

7. Non è ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.
8. Qualora i partiti o raggruppamenti politici presentino un contrassegno non conforme alle norme di questo articolo il Presidente della Provincia ricusa il ricevimento e fissa al depositante il termine di ventiquattro ore per l'eventuale presentazione di altro contrassegno.
9. Il Presidente della Provincia rilascia al depositante dichiarazione scritta del ricevimento del contrassegno sul retro di un esemplare del medesimo.
10. Il Presidente della Provincia trasmette copia dei contrassegni ricevuti all'ufficio centrale circoscrizionale e contemporaneamente dà avviso al pubblico dei contrassegni, a mezzo di manifesto da affiggersi in ogni comune della provincia di Trento non oltre il trentasettesimo giorno antecedente quello della votazione. I contrassegni sono riportati sul manifesto in senso orizzontale secondo l'ordine stabilito mediante sorteggio dal Presidente della Provincia. Al sorteggio possono assistere, qualora lo richiedano, i rappresentanti dei partiti o raggruppamenti politici che hanno depositato il proprio contrassegno.

Art. 23

Designazione obbligatoria dei rappresentanti di lista

1. All'atto del deposito del contrassegno di cui all'articolo 22 i partiti o raggruppamenti politici organizzati devono designare un rappresentante effettivo ed uno supplente del partito o



- del gruppo, incaricati di effettuare la presentazione delle candidature e dei relativi documenti all'ufficio centrale circoscrizionale.
2. Il Presidente della Provincia trasmette copia delle designazioni di cui al comma 1 all'ufficio centrale circoscrizionale.
 3. Con le stesse modalità, i partiti o i gruppi politici possono nominare altri depositanti effettivi e supplenti, revocando quelli precedentemente nominati, entro le ore dodici del trentaseiesimo giorno antecedente quello della votazione. Il Presidente della Provincia comunica immediatamente eventuali nuove designazioni all'ufficio centrale circoscrizionale.
 4. In assenza del rappresentante effettivo e supplente, la presentazione delle candidature e dei relativi documenti può essere effettuata dal legale rappresentante del partito o gruppo politico.

Art. 24

Rinvio delle elezioni

1. Qualora, per sopravvenute cause di forza maggiore, le elezioni non possano svolgersi nella data fissata dal decreto di convocazione dei comizi, il Presidente della Provincia può disporre il rinvio con proprio decreto, da rendersi noto con manifesto.
2. Il rinvio non può superare il termine di sessanta giorni, fermi restando, in ogni caso, i termini previsti per l'attuazione delle operazioni non ancora compiute. Le operazioni già compiute rimangono valide, eccettuate quelle successive all'insediamento del seggio.

SEZIONE II
Formazione
delle candida-
ture

3. La nuova data è fissata dal Presidente della Provincia e portata a conoscenza degli elettori con manifesto.

Art. 25*Formazione delle candidature*

1. La dichiarazione di presentazione di ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere provinciale deve essere sottoscritta da non meno di cinquecento e non più di settecentocinquanta elettori, che hanno diritto di votare nei comuni della provincia di Trento per l'elezione del Consiglio provinciale. Nessuna sottoscrizione è richiesta per le candidature alla carica di Presidente della Provincia.
2. Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista di candidati.
3. In deroga a quanto disposto dal comma 1, nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione di liste da parte di partiti o gruppi politici che nelle ultime elezioni hanno presentato candidature con proprio contrassegno ottenendo almeno un seggio nel Consiglio regionale o nel Parlamento italiano o nel Parlamento europeo. In tale caso la dichiarazione di presentazione della lista è sottoscritta dal segretario regionale o provinciale o, in caso di mancanza, assenza od impedimento, dal presidente regionale o provinciale del partito o raggruppamento politico, oppure da persona da loro incaricata con mandato autentificato da notaio. Qualora tali organi non siano previsti dai relativi statuti o per qualsiasi ragione non siano in carica, il deposito è effettuato o il relativo mandato



- può essere conferito dal dirigente regionale o provinciale del partito o del gruppo politico. La carica dei depositanti e dei mandanti è comprovata con attestazioni dei rispettivi segretari o presidenti nazionali, nel caso di organizzazione nazionale, oppure con estratti autentici dei relativi verbali di nomina, nel caso di organizzazione locale.
4. Le sottoscrizioni previste dai commi 1 e 3 devono essere autenticate, anche cumulativamente, dai soggetti e con le modalità indicati all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale).
 5. Il candidato alla carica di Presidente della Provincia e i candidati alla carica di consigliere provinciale, questi ultimi contrassegnati da numeri arabi progressivi, devono essere elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita ed eventualmente del soprannome o del nome volgare.
 6. Ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere provinciale deve essere collegata con un candidato alla carica di presidente e deve comprendere un numero di candidati non inferiore a ventisei e non superiore a trentaquattro. Nella formazione delle candidature è promossa la rappresentanza di entrambi i sessi.
 - 6 bis. Per promuovere la rappresentanza di entrambi i generi nella formazione delle candidature, in ciascuna lista di candidati nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore all'altro, se non quando il numero delle candidature della lista è dispari: in tal caso è

- ammesso che un genere sia sovrarappresentato di un'unità. Nelle liste si alternano candidature di genere diverso. Per le candidate può essere indicato il solo cognome da nubile o può essere aggiunto o anteposto il cognome del marito⁴.
7. Ciascun candidato alla carica di Presidente della Provincia deve dichiarare, all'atto della presentazione della candidatura, il collegamento con una o più liste di candidati per il Consiglio provinciale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.
 8. Nessuno può essere contemporaneamente candidato alla carica di Presidente della Provincia e di consigliere provinciale. Nessuno può essere candidato alla carica di consigliere provinciale in più di una lista.
 9. Con la presentazione della candidatura alla carica di presidente deve essere presentato anche il programma di legislatura.
 10. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati alla carica di consigliere provinciale deve contenere l'indicazione del candidato alla carica di presidente collegato, nonché la descrizione succinta del contrassegno che identifica la lista.

Art. 26

Programmi di comunicazione politica

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali la comunicazione politica radio-televisiva svolta in forma di tribune politiche, dibattiti, tavole



rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi politici, interviste, e in ogni altra forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche e i candidati in competizione, deve garantire il rispetto della partecipazione attiva della presenza femminile nella misura minima del 50 per cento.

2. L'inosservanza del comma 1 obbliga i soggetti politici a riequilibrare con la presenza di donne candidate le successive trasmissioni o spazi pubblicitari comunque denominati. Il mancato riequilibrio comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica)⁵.

Art. 27

Modalità di presentazione delle candidature

1. Con la lista dei candidati devono essere presentati:
 - a) tre esemplari del contrassegno, anche figurato e colorato, contenuto in un cerchio di cm. 10 di diametro e tre esemplari del medesimo contrassegno contenuto in un cerchio di cm. 2 di diametro; le candidature alla carica di Presidente della Provincia devono essere accompagnate dai contrassegni di tutte le liste ad esse collegate;
 - b) il certificato, rilasciato per ogni candidato dal sindaco competente, attestante l'iscrizione nel-

5. Articolo così sostituito dall'art. 2 della l.p. 12 marzo 2018, n. 4

- le liste elettorali di un comune della regione e la residenza, nel territorio della medesima, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali;
- c) la dichiarazione di accettazione della candidatura la cui firma deve essere autenticata dai soggetti e con le modalità di cui all'articolo 14 della legge n. 53 del 1990; qualora il candidato si trovi all'estero, l'autenticazione della firma è richiesta all'autorità diplomatica o consolare; la dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge n. 55 del 1990 e l'indicazione della lista o delle liste collegate, di cui deve essere descritto succintamente il contrassegno;
 - d) copia del programma di legislatura;
 - e) le dichiarazioni di collegamento con un candidato alla carica di Presidente della Provincia o, per il candidato alla carica di presidente, con una o più liste di candidati alla carica di consigliere provinciale;
 - f) i certificati, anche collettivi, rilasciati dai sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono gli elettori firmatari della lista, attestanti che i medesimi risultano iscritti nelle liste elettorali del comune e sono in possesso del requisito residenziale per l'esercizio del diritto elettorale attivo per l'elezione del Consiglio provinciale;
 - g) l'indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti i quali abbiano la facoltà di designare un rappresentante di lista presso ogni seggio e presso



- l'ufficio centrale circoscrizionale nonché di effettuare le dichiarazioni di collegamento con il candidato alla carica di Presidente della Provincia.
2. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare i certificati di cui al comma 1.
 3. Le designazioni e le dichiarazioni devono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata dai soggetti e con le modalità indicati dall'articolo 14 della legge n. 53 del 1990.
 4. Tutti gli atti e documenti inerenti al procedimento elettorale sono redatti su carta esente da bollo.

Art. 28

Presentazione delle candidature

1. Le liste dei candidati devono essere presentate alla struttura provinciale competente in materia elettorale, nelle ore d'ufficio del periodo compreso fra il trentaquattresimo giorno e le ore dodici del trentunesimo giorno antecedente quello della votazione.
2. La struttura provinciale competente in materia elettorale all'atto del ricevimento delle candidature rilascia ricevuta nella quale sono indicati il giorno, l'ora e il numero progressivo di presentazione, il nominativo del candidato alla carica di Presidente della Provincia con l'indicazione delle liste, di cui descrive i contrassegni, con le quali è collegato; sono inoltre elencati i documenti allegati dando atto di quelli che, benché richiesti dalla legge, non risultano presentati.

3. Su richiesta degli interessati la lista incompleta con i documenti allegati è restituita, prima della consegna della ricevuta, ai presentatori e, qualora ripresentata, assume il numero progressivo spettante nel momento della ripresentazione.
4. E' vietato integrare la documentazione incompleta di una lista o sostituire la medesima dopo che sia stata consegnata la ricevuta ai presentatori.

Art. 29

Ufficio centrale circoscrizionale

1. Presso la Provincia è istituito l'ufficio centrale circoscrizionale, nominato dal Presidente della Provincia entro cinque giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto di convocazione dei comizi e costituito da tre esperti, ad uno dei quali è attribuita la funzione di presidente, scelti nelle seguenti categorie:
 - a) magistrati a riposo;
 - b) docenti universitari in materie giuridiche;
 - c) avvocati iscritti nell'albo speciale dei patrocinanti per le giurisdizioni superiori.
2. L'ufficio centrale circoscrizionale si avvale, per tutte le operazioni di sua competenza, della struttura provinciale competente in materia elettorale.

Art. 30

Ufficio centrale circoscrizionale. Esame ed approvazione delle candidature

1. L'ufficio centrale circoscrizionale, entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito dall'articolo 28, comma 1:



- a) verifica che le candidature alla carica di presidente e le liste dei candidati alla carica di consigliere provinciale siano state presentate entro i termini previsti dall'articolo 28 e che siano sottoscritte; dichiara invalide le liste che non corrispondono a queste condizioni;
- b) accerta che le liste contraddistinte con contrassegni non depositati, identici o facilmente confondibili con contrassegni notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici ovvero che riproducano simboli o elementi caratterizzanti simboli usati tradizionalmente da partiti o raggruppamenti politici presenti in Consiglio regionale o nel Parlamento italiano o nel Parlamento europeo, siano state presentate da una delle persone autorizzate alla sottoscrizione delle candidature ai sensi dell'articolo 25, comma 3, e ricusa il contrassegno delle liste per le quali manchi tale requisito;
- c) ricusa altresì i contrassegni identici o facilmente confondibili con quelli depositati presso la presidenza della Provincia o con quelli di altre liste presentate in precedenza oppure riproducenti immagini o soggetti religiosi;
- d) accerta che le liste contraddistinte con contrassegni depositati presso la presidenza della Provincia siano state presentate dalle persone designate all'atto del deposito del contrassegno, ricusando quelle liste per le quali ciò non è avvenuto;
- e) ricusa le candidature alla carica di presidente e cancella dalle liste i nomi dei candidati alla carica di consigliere provinciale nel caso sia

accertata la sussistenza a loro carico delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge n. 55 del 1990, oppure manchi o sia incompleta la dichiarazione di accettazione prevista dall'articolo 27; ricusa, altresì, le candidature alla carica di presidente e cancella dalle liste i nominativi dei candidati alla carica di consigliere provinciale che non compiano il diciottesimo anno di età entro il giorno stabilito per l'elezione, di coloro che alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali non risultano risiedere nel territorio della regione e di coloro che non risultano iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione;

- f) ricusa le candidature alla carica di Presidente della Provincia che non contengano l'indicazione della lista o delle liste collegate;
- g) ricusa le liste che non hanno dichiarato di collegarsi ad un candidato alla carica di Presidente;
- h) cancella dalla lista dei candidati alla carica di consigliere provinciale il nominativo del candidato alla carica di Presidente della Provincia eventualmente compreso nella lista medesima;
- i) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata;
- j) ricusa le liste che contengano un numero di candidati inferiore al minimo prescritto;⁶
- j bis) verifica che le candidature siano elencate rispettando il criterio di alternanza tra uomini e



- donne previsto dall'articolo 25, comma 6 bis, ed eventualmente corregge l'ordine di elencazione dei candidati e delle candidate, mantenendo il capolista e rispettando l'ordine di presentazione all'interno dello stesso genere. A seguito di tali operazioni le liste che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito sono ridotte, cancellando gli ultimi nomi⁷;
- j ter) verifica che le liste rispettino il criterio di parità tra uomini e donne previsto dall'articolo 25, comma 6 bis, ed eventualmente riduce il numero dei candidati delle liste cancellandoli a partire dall'ultimo. A seguito di tali operazioni ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto⁸;
- k) stabilisce, mediante sorteggi separati, l'ordine delle candidature alla carica di Presidente della Provincia e delle liste di candidati alla carica di consigliere provinciale ammesse; l'ordine delle liste dei candidati per il Consiglio provinciale è stabilito mediante un sorteggio numerico indipendentemente dall'ordine delle candidature alla carica di presidente; alle operazioni di sorteggio possono partecipare, qualora lo richiedano, i delegati delle liste presentate.
2. La riconsiderazione della candidatura alla carica di Presidente della Provincia comporta la riconsiderazione dell'unica lista o di tutte le liste ad essa collegate. La riconsiderazione dell'unica lista o di tutte le liste collegate ad una candidatura alla

7. Lettera così sostituita dall'art. 3 della l.p. 12 marzo 2018, n. 4

8. Lettera aggiunta dall'art. 3 della l.p. 12 marzo 2018, n. 4

- carica di presidente comporta la ricusazione della candidatura medesima.
3. Il delegato di ciascuna lista può prendere cognizione, entro il giorno successivo all'ultimo giorno utile per la presentazione delle candidature, delle contestazioni fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.
 4. L'ufficio centrale circoscrizionale comunica immediatamente le decisioni ai presentatori delle liste ed in caso di ricusazione del contrassegno fissa al presentatore il termine di ventiquattro ore per la presentazione di un altro contrassegno, sulla cui ammissione l'ufficio centrale circoscrizionale decide definitivamente allo scadere del termine.
 5. Trasmette immediatamente alla Giunta provinciale l'originale delle candidature e delle liste definitive corredate dai relativi allegati nonché un esemplare del verbale stesso per dare atto degli adempimenti previsti da questo articolo e per la predisposizione del manifesto di cui all'articolo 31.

Art. 31

Pubblicazione del manifesto delle candidature

1. Il Presidente della Provincia provvede per la preparazione del manifesto che deve contenere il cognome, nome, luogo e data di nascita di ogni candidato alla carica di Presidente della Provincia; sotto ogni nominativo sono stampati, a partire dal numero d'ordine più basso riportato nel rispettivo sorteggio, i contrasse-



- gni delle liste collegate, il numero progressivo assegnato a ciascuna lista e il cognome, nome, luogo e data di nascita dei candidati alla carica di consigliere provinciale.
2. Il manifesto recante la firma, anche a stampa, del presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale, è trasmesso dalla Giunta provinciale ai sindaci dei comuni del collegio, i quali provvedono per la pubblicazione all'albo comunale ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno anteriore a quello di votazione.

Art. 32

Stampa delle schede

1. Il Presidente della Provincia provvede per la stampa delle schede sulla base delle decisioni di cui all'articolo 30. La stampa delle schede deve garantire che ogni simbolo sia riprodotto con i propri colori originali ed è accompagnata dalle speciali misure di sicurezza disposte in occasione delle elezioni politiche per l'analogo servizio.
2. Le schede elettorali riportano il nominativo del candidato alla carica di Presidente della Provincia con a fianco i contrassegni della lista o delle liste collegate ammesse per l'elezione del Consiglio provinciale e lo spazio per l'espressione del voto di preferenza, secondo le caratteristiche di cui all'allegato A di questa legge. I nominativi dei candidati alla carica di Presidente della Provincia sono disposti in progressione verticale, secondo l'ordine stabilito mediante sorteggio dall'ufficio centrale circoscrizionale; i contras-

segni della lista o delle liste collegate sono disposti in progressione verticale, secondo l'ordine stabilito mediante il relativo sorteggio.

3. Le schede devono pervenire agli uffici elettorali di sezione debitamente piegate.

Art. 33

Designazione facoltativa dei rappresentanti di lista

1. Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata dai soggetti e con le modalità di cui all'articolo 14 della legge n. 53 del 1990 i delegati di cui all'articolo 27 o le persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare all'ufficio di ciascuna sezione e all'ufficio centrale circoscrizionale due rappresentanti di lista: uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori del collegio che sappiano leggere e scrivere. L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione è presentato, entro il venerdì precedente l'elezione, al sindaco del comune che ne deve curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali oppure direttamente ai singoli presidenti delle sezioni la mattina stessa delle elezioni, purché prima dell'inizio delle operazioni preliminari.
2. L'atto di designazione dei rappresentanti presso l'ufficio centrale circoscrizionale è presentato, entro le ore dodici del giorno di votazione, alla struttura provinciale competente, la quale ne rilascia ricevuta.
3. Il rappresentante di ogni lista di candidati ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'uf-



ficio elettorale, sedendo al tavolo dell'ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che gli permetta di seguire le operazioni elettorali e può far inserire succintamente a verbale le eventuali dichiarazioni.

4. Il presidente, uditi gli scrutatori, può con ordinanza motivata fare allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza o che, richiamato due volte, continui a turbare gravemente il regolare svolgimento delle operazioni elettorali.
5. Durante le operazioni di cui all'articolo 50 nemmeno i rappresentanti di lista possono allontanarsi dalla sala.

Art. 34

Documento di ammissione al voto

1. L'elettore vota presso la sezione elettorale previa esibizione del documento di ammissione al voto disciplinato dalla normativa statale, unitamente a un documento d'identificazione.
2. Gli elettori all'estero sono informati dell'indizione dei comizi elettorali per mezzo di cartoline-avviso spedite agli interessati dai comuni e partecipano al voto muniti del documento di ammissione al voto disciplinato dalla normativa statale.
3. Allo scopo di rilasciare, se necessario, i documenti di ammissione al voto, l'ufficio elettorale comunale resta aperto nei cinque giorni antecedenti l'elezione dalle ore nove alle ore diciannove e nel giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto.

Art. 35

Liste elettorali di sezione

1. La commissione o sottocommissione elettorale circondariale trasmette al sindaco le liste elettorali di sezione per la votazione non oltre il decimo giorno anteriore a quello di votazione.

Art. 36

Accertamento dell'esistenza e del buono stato dei materiali di arredamento dei seggi

1. Entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, il sindaco od un assessore da lui delegato, con l'assistenza del segretario comunale, accerta l'esistenza e il buono stato delle urne, dei tavoli, dei tramezzi, delle cabine e di quant'altro necessario per l'arredamento delle varie sezioni.
2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1 il Presidente della Provincia, ove sia il caso, provvede a far eseguire le predette operazioni anche a mezzo di un commissario.

Art. 37

Consegna dei locali e dei materiali per l'ufficio elettorale

1. Il sindaco provvede affinché, dalle ore sedici in poi del giorno precedente quello di votazione, il presidente dell'ufficio elettorale di sezione assuma la consegna del locale arredato a sede della sezione e prenda in carico il seguente materiale:
 - a) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
 - b) le liste degli elettori della sezione, autenticate



- dalla commissione o sottocommissione elettorale circondariale;
- c) un estratto delle liste di cui alla lettera b), da affiggersi nella sala di votazione o nel locale di attesa;
 - d) tre copie del manifesto recante le liste dei candidati, delle quali una deve restare a disposizione dell'ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione;
 - e) i verbali di nomina degli scrutatori;
 - f) l'elenco dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti di lista presso il seggio elettorale ed eventualmente gli atti di designazione dei rappresentanti di lista ricevuti a norma dell'articolo 33;
 - g) il pacco delle schede trasmesso sigillato dalla Giunta provinciale al sindaco, con l'indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;
 - h) le urne occorrenti per la votazione;
 - i) sei matite copiative per l'espressione del voto;
 - j) almeno due copie del manifesto riportante le principali norme per la votazione e di quello contenente le principali sanzioni penali;
 - k) una copia del testo della legge ed una copia delle istruzioni per gli uffici di sezione;
 - l) il pacco degli stampati e della cancelleria occorrente per il funzionamento della sezione.
2. Il presidente accerta, inoltre, l'esistenza e il buono stato delle urne e di tutto il materiale di arredamento necessario per il regolare svolgimento delle operazioni elettorali.
 3. Eventuali deficienze emerse dalle operazioni di cui ai commi 1 e 2 sono tempestivamente segnalate al sindaco affinché questi provveda a

porvi rimedio immediatamente e comunque prima delle ore sei del giorno di votazione.

4. Il presidente dà atto nel verbale di cui all'articolo 76 di quanto emerso e dei provvedimenti adottati e provvede nel contempo a racchiudere nell'urna posta alla sua sinistra il pacco delle schede di votazione nonché il plico, ancora sigillato, contenente il bollo della sezione; rimanda quindi le ulteriori operazioni alle ore sei del giorno seguente assegnando la custodia delle urne e dei documenti alla forza pubblica.

Art. 38

Bolli di sezione e urne di votazione

1. I bolli delle sezioni, di tipo identico, con numerazione unica progressiva, sono forniti dalla Giunta provinciale.
2. Le urne, fornite anch'esse dalla Giunta provinciale, devono avere le caratteristiche essenziali di uno dei modelli descritti nelle tabelle allegata alla legge che disciplina l'elezione della Camera dei deputati.
3. In ogni sezione devono essere usate urne di un solo modello.
4. La Giunta provinciale, previ accordi con il Ministero dell'interno, può adottare le urne in uso per le elezioni della Camera dei deputati.

Art. 39

Composizione dell'ufficio elettorale di sezione

1. In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente, di quattro scrutatori e di un segretario. Uno degli scruta-



tori, scelto dal presidente, assume le funzioni di vicepresidente.

Art. 40

Albo dei presidenti di seggio

1. Nell'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale tenuto presso la Provincia sono iscritti i nominativi degli elettori in possesso dei requisiti di idoneità di cui al comma 2. Gli interessati, entro il mese di ottobre di ogni anno, devono presentare domanda scritta al sindaco del comune di residenza, indicando data e luogo di nascita, titolo di studio, luogo di residenza, professione, arte o mestiere. Per ogni comune l'albo deve contenere un numero di nominativi almeno doppio rispetto al numero dei seggi elettorali.
2. Possono svolgere le funzioni di presidente di seggio i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della provincia di Trento che:
 - a) hanno diritto di voto in occasione delle elezioni provinciali;
 - b) sono in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
 - c) non appartengono ad una delle categorie indicate nell'articolo 43;
 - d) per i comuni ladini della provincia di Trento, hanno un'adeguata conoscenza della lingua ladina accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del *decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592* (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige concernenti di-

- sposizioni di tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento).
3. Entro il mese di gennaio di ogni anno il sindaco, sentito l'ufficiale elettorale, comunica alla Provincia i nominativi delle persone di cui si propone la cancellazione dall'albo, specificandone i motivi. Devono in ogni caso essere cancellati dall'albo:
 - a) coloro che non hanno più i requisiti stabiliti dalla legge;
 - b) coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di presidente di seggio elettorale, non le hanno svolte senza giustificato motivo;
 - c) coloro che hanno presieduto seggi le cui operazioni sono state annullate con decisione del giudice amministrativo, anche non definitiva;
 - d) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati nel titolo VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati);
 - e) coloro che si sono resi responsabili di gravi inadempienze, sulla base della segnalazione effettuata dai presidenti degli uffici immediatamente sovraordinati agli uffici elettorali di sezione.
 4. Per l'iscrizione nell'albo di cui al comma 1 il sindaco, sentito l'ufficiale elettorale, comunica alla Provincia, entro il mese di febbraio di ogni anno, i nominativi dei cittadini elettori del comune che sono in possesso dei requisiti di cui al comma 2 e che hanno formulato domanda scritta per l'in-



- carico di presidente di seggio elettorale, specificando per ciascuno il cognome, nome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, professione, arte o mestiere. Per i comuni ladini della provincia di Trento la comunicazione del sindaco deve indicare anche il possesso dell'attestato di cui alla lettera d) del comma 2.
5. Entro il quarantesimo giorno precedente quello della votazione l'elenco aggiornato e completo degli iscritti all'albo è trasmesso alla cancelleria della corte d'appello di Trento a cura della Provincia.

Art. 41

Nomina dei presidenti di seggio

1. Il presidente della corte d'appello nomina i presidenti di seggio elettorale, scegliendoli fra le persone iscritte all'albo di cui all'articolo 40 e fra i magistrati, gli avvocati ed i procuratori dell'avvocatura dello Stato che esercitano il loro ufficio nel distretto della corte stessa. La scelta nell'ambito dell'albo è fatta preferibilmente fra i funzionari e gli impiegati civili dello Stato, della Regione, delle province e dei comuni. L'enumerazione di queste categorie non implica l'ordine di precedenza. Devono comunque essere preferiti coloro che risiedono nel comune.
2. Della nomina è data comunicazione agli interessati entro il ventesimo giorno anteriore a quello della votazione tramite i comuni di residenza, ai quali è inviato l'elenco degli elettori interessati, perché vengano esclusi dalla nomina a scrutatore.

3. In caso di impedimento del presidente di seggio, che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione normale, assume la presidenza il sindaco od un suo delegato, scelto tra gli elettori del comune.

Art. 42

Nomina degli scrutatori e designazione del segretario dell'ufficio elettorale di sezione

1. Gli scrutatori sono individuati tra i nominativi, compresi nell'albo degli scrutatori istituito con legge 8 marzo 1989, n. 95 (Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570).
2. Per la nomina degli scrutatori si applicano i termini e le modalità di cui alla legge n. 95 del 1989.
3. Il presidente di seggio, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, sceglie il segretario fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 43

Esclusione dalle funzioni di presidente, di scrutatore e di segretario del seggio elettorale

1. Sono esclusi dalle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:



- a) coloro che alla data delle elezioni hanno superato il settantesimo anno di età;
- b) i dipendenti dei ministeri dell'interno, delle comunicazioni e delle infrastrutture e dei trasporti;
- c) i militari delle forze armate in servizio, gli appartenenti ai corpi militarmente organizzati al servizio dello Stato, alla polizia di Stato e al corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- d) i medici abilitati al rilascio dei certificati medici agli elettori fisicamente impediti;
- e) i segretari comunali nei comuni aventi più di tre sezioni elettorali e nei comuni aventi il servizio di segreteria consorziale;
- f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Art. 44

Obbligatorietà delle cariche di presidente, di scrutatore e di segretario dell'ufficio elettorale

1. L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.
2. Lo scrutatore che assume le funzioni di vicepresidente coadiuva il presidente e ne fa le veci in caso di temporanea assenza o di impedimento.
3. Tutti i membri dell'ufficio, compresi i rappresentanti di lista, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 45

Obbligo di presenziare alle operazioni elettorali

1. A tutte le operazioni elettorali devono essere sempre presenti almeno tre membri dell'ufficio, tra cui il presidente o il vicepresidente.

Art. 46*Compensi ai componenti degli uffici elettorali*

1. Al presidente dell'ufficio elettorale di sezione spetta un compenso complessivo di 174 euro. Agli scrutatori e al segretario spetta un compenso complessivo di 139,20 euro. Il trattamento di missione, se dovuto, corrisponde a quello spettante ai dipendenti della Provincia con qualifica di dirigente.
2. Al presidente e ai componenti del seggio speciale spetta un compenso complessivo, indipendentemente dal numero delle consultazioni che hanno luogo nel medesimo giorno, di 116 e 81,20 euro rispettivamente.
3. Il trattamento di missione non è dovuto, oltre che nei casi previsti dalle leggi relative ad esso, quando le funzioni sono svolte nell'ambito del comune di residenza anagrafica dell'incaricato.
4. Le persone inviate in missione per gli incarichi previsti da questa legge possono utilizzare il proprio mezzo, restando esclusa l'amministrazione da qualsiasi responsabilità.
5. *omissis*
6. La liquidazione e il pagamento delle competenze sono effettuate a cura dell'amministrazione comunale e a carico della Provincia.
7. I compensi previsti da questo articolo costituiscono, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge n. 53 del 1990, rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenuta o imposta e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

**Art. 47***Trattamento economico dei componenti dell'ufficio centrale circoscrizionale*

1. Al presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale di cui all'articolo 29 corrisposto, a titolo di onorario per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dell'ufficio, un compenso giornaliero pari a 174 euro.
2. A ciascun componente dell'ufficio centrale circoscrizionale è corrisposto, per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dell'ufficio, un onorario giornaliero pari a 139,20 euro.
3. *omissis*
4. Le spese per gli onorari previste da questo articolo sono a carico della Provincia.

Art. 48*Rimborso delle spese per la nomina dei presidenti di seggio*

1. Per ogni decreto di nomina a presidente di seggio elettorale di cui all'articolo 41 è rimborsata la quota forfettaria di 6,96 euro, oltre al rimborso delle spese documentate per materiale di cancelleria occorrente all'emanazione dei suddetti decreti di nomina.
2. *omissis*
3. Il rimborso di cui al comma 1 è a carico della Provincia.

Art. 49*Caratteristiche e arredamento della sala della votazione*

1. La sala della votazione deve avere una sola porta d'ingresso aperta al pubblico.
2. La sala deve essere divisa in due compartimenti

CAPO IV
Della votazione**SEZIONE I**
Norme generali

- da un solido tramezzo, con un'apertura centrale per il passaggio.
3. Il primo compartimento, in comunicazione diretta con la porta d'ingresso, è riservato agli elettori, i quali possono entrare in quello riservato all'ufficio elettorale soltanto per votare, tratteneendosi il tempo strettamente necessario.
 4. Il tavolo dell'ufficio deve essere collocato in modo che i rappresentanti di lista possano girarvi attorno una volta che sia stata chiusa la votazione. Le urne devono essere fissate sul tavolo stesso e sempre visibili a tutti.
 5. Ogni sala deve avere da due a quattro cabine, collocate in maniera da rimanere isolate ed a conveniente distanza dal tavolo dell'ufficio e dal tramezzo e munite di un riparo che assicuri la segretezza del voto.
 6. Le porte e le finestre che si trovino nella parete adiacente ai tavoli, ad una distanza inferiore a due metri dal loro spigolo più vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dall'esterno.
 7. Nella sala della votazione o in quella di accesso alla medesima devono essere affissi i manifesti con le liste dei candidati, un manifesto recante le principali norme per la votazione ed un manifesto indicante le principali sanzioni penali previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.

Art. 50

Operazioni preliminari dell'ufficio elettorale

1. Alle ore sei antimeridiane del giorno fissato per la votazione il presidente costituisce l'ufficio



- elettorale, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario nonché i rappresentanti delle liste dei candidati eventualmente presenti e regolarmente designati.
2. Qualora, all'atto della costituzione del seggio, non siano presenti tutti o alcuni scrutatori, nominati ai sensi dell'articolo 42 o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente il più anziano ed il più giovane degli elettori presenti nel seggio che sappiano leggere e scrivere, non siano rappresentanti di liste di candidati e non si trovino in una delle condizioni di cui all'articolo 43.
 3. Vengono quindi eseguite, nell'ordine, le seguenti operazioni:
 - a) viene constatata l'integrità del sigillo del plico contenente il bollo della sezione e del pacco contenente le schede per la votazione;
 - b) vengono timbrate con il bollo della sezione tante schede quanti sono gli iscritti nella lista autenticata dalla commissione o sottocommissione elettorale circondariale;
 - c) vengono riposte nell'urna alla sinistra del presidente le schede autenticate;
 - d) viene sigillata l'urna vuota posta alla destra del presidente, lasciando aperto soltanto il foro per l'introduzione delle schede votate.
 4. Durante le operazioni previste da questo articolo, che devono essere eseguite nel più breve tempo possibile, nessuno può allontanarsi dalla sala.
 5. Il presidente dell'ufficio quindi dichiara aperta la votazione.

Art. 51*Accesso alla sala della votazione*

1. Possono entrare nella sala della votazione soltanto gli elettori che presentano il documento di ammissione al voto.
2. E' vietato portare armi o strumenti atti ad offendere.

Art. 52*Competenze del presidente di seggio
in materia di ordine pubblico*

1. Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza. Può disporre degli agenti della forza pubblica e delle forze armate per far espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare svolgimento delle operazioni elettorali o commettano reato.
2. La forza pubblica non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala della votazione
3. In caso di tumulti o di disordini nella sala o nelle immediate adiacenze gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, ma non contro la sua opposizione, entrare nella sala della votazione e farsi assistere dalla forza pubblica. Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste e reclami relativi alle operazioni della sezione.
4. Il presidente può, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la forza pubblica entri e resti nella sala della votazione, anche prima che incomincino le operazioni elettorali.



5. Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale in cui è la sezione od impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.
6. Quando abbia giustificato timore che altrimenti possa essere turbato il regolare svolgimento delle operazioni elettorali il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori che abbiano già votato escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione. Può disporre altresì che gli elettori che indugino artificiosamente nella votazione o non rispondano all'invito di restituire la scheda siano allontanati dalle cabine, previa restituzione della scheda, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti, ferma restando la disposizione dell'articolo 64 riguardo al termine ultimo di votazione.
7. Di quanto sopra è dato atto nel processo verbale.

Art. 53

Elettori che possono votare nella sezione

1. Ha diritto di votare nella sezione:
 - a) chi è iscritto nella lista degli elettori della sezione;
 - b) chi si presenta munito di sentenza di corte d'appello o di attestazione del sindaco, rilasciata ai sensi dell'articolo 32 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, che lo dichiari elettore del comune;
 - c) il presidente, gli scrutatori, il segretario del seggio ed i rappresentanti delle liste dei candidati, non-

ché gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, purché iscritti nelle liste elettorali di un comune del collegio;

- d) i candidati.
2. Gli elettori di cui alle lettere a), c) e d) del comma 1 devono in ogni caso produrre il documento di ammissione al voto e quelli di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista della sezione e di essi è preso nota nel verbale.

Art. 54

Militari appartenenti a corpi militarmente organizzati e alla polizia di Stato

1. I militari delle forze armate e gli appartenenti a corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato, nonché gli appartenenti alla polizia di Stato sono ammessi a votare nel comune in cui si trovano per causa di servizio, quando siano elettori per il Consiglio provinciale.
2. Essi possono esercitare il voto previa esibizione del documento di ammissione al voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza, e sono iscritti in una apposita lista aggiunta.
3. La loro iscrizione nelle relative liste è fatta a cura del presidente.

Art. 55

Degenti in ospedali e case di cura e detenuti non privati del diritto elettorale

1. I degenti in ospedali e case di cura e i detenuti non privati del diritto elettorale sono ammessi a



- votare nel luogo di ricovero o di detenzione, purché siano iscritti nelle liste elettorali di un comune del collegio elettorale dove è sito l'ospedale, la casa di cura o l'istituto di detenzione e siano in possesso del requisito residenziale per l'esercizio del diritto elettorale attivo nel collegio.
2. A tale effetto gli interessati devono far pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura o di detenzione. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultante dal documento di ammissione al voto, deve recare in calce l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura o del direttore dell'istituto di detenzione, comprovante il ricovero o la detenzione dell'elettore, ed è inoltrata al comune di destinazione per il tramite del direttore amministrativo o del segretario del luogo di cura rispettivamente del direttore dell'istituto di detenzione.
 3. Il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:
 - a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi, distinti per degenti e detenuti e per sezioni; gli elenchi sono consegnati nel giorno precedente le elezioni al presidente di ciascuna sezione il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;

- b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, una attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera a).
4. Gli elettori di cui al presente articolo possono votare esclusivamente previa esibizione del documento di ammissione al voto e dell'attestazione di cui alla lettera b) del comma 3 che, a cura del presidente del seggio o del seggio speciale, è ritirata e allegata al registro contenente i numeri dei documenti di ammissione al voto dei votanti.

Art. 56

Sezioni elettorali in ospedali e case di cura con almeno duecento letti

1. Negli ospedali e nelle case di cura con almeno duecento letti è istituita per ogni cinquecento letti o frazione di cinquecento una sezione elettorale in cui la votazione ha luogo secondo le norme vigenti.
2. Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione a cura del presidente del seggio; alle sezioni ospedaliere possono tuttavia essere assegnati, in sede di revisione semestrale delle liste, gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell'istituto che ne facciano domanda.
3. Per la raccolta del voto dei ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina si applica l'articolo 57.



Art. 57

Seggi speciali in ospedali e case di cura con almeno cento e fino a centonovantanove posti letto e in luoghi di detenzione e di custodia preventiva

1. Per le sezioni elettorali nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno cento e fino a centonovantanove posti letto o luoghi di detenzione e di custodia preventiva, il voto degli elettori ivi residenti viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, da uno speciale seggio composto da un presidente e da due scrutatori, nominati con le modalità stabilite per tali norme.
2. La costituzione di tale seggio speciale deve essere effettuata il giorno della votazione contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione.
3. Uno degli scrutatori assume le funzioni di segretario del seggio.
4. Alle operazioni possono assistere i rappresentanti di lista designati presso la sezione elettorale, che ne facciano richiesta.
5. Il presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto.
6. Dei nominativi degli elettori viene presa nota in un'apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.
7. I compiti del seggio, costituito a norma di questo articolo, sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei degenti e dei detenuti e cessano non appena le schede votate, raccolte in un plico, vengono portate alla sezione elettorale per essere immesse immediatamente nell'urna destinata a

contenere le schede votate, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

8. Alla sostituzione del presidente e degli scrutatori eventualmente assenti o impediti si procede con le modalità stabilite per la sostituzione del presidente e dei componenti dei seggi normali.

Art. 58

Esercizio del diritto di voto in ospedali e case di cura con meno di cento posti letto

1. Per gli ospedali e case di cura con meno di cento posti letto il presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione sono posti fissa, all'atto dell'insediamento del seggio, sentita la direzione sanitaria, le ore in cui nei luoghi stessi i ricoverati possono esercitare il diritto di voto.
2. Nelle ore fissate il presidente della sezione si reca nei luoghi di cura e raccoglie il voto dei ricoverati, curando che la votazione abbia luogo in una cabina mobile o con un mezzo idoneo ad assicurare la libertà e la segretezza del voto, assistito dal segretario e da uno degli scrutatori del seggio designato dalla sorte e alla presenza dei rappresentanti di lista, se designati, che ne facciano richiesta.
3. Dei nominativi degli elettori viene presa nota, all'atto della votazione, dal presidente in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.
4. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico e sono immediatamente portate alla sezione elettorale e introdotte nell'urna destinata a ricevere le schede votate, previo ri-



scontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nella apposita lista.

Art. 58 bis

Voto domiciliare per elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali

1. Per gli elettori affetti da gravi infermità, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali si applica l'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1 (Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22.
2. Questo articolo si applica soltanto se l'avente diritto al voto domiciliare dimora nel territorio della Provincia e ha il diritto di voto per le elezioni provinciali.

Art. 59

Espressione del voto. Formalità

1. Il voto é dato personalmente dall'elettore nell'interno della cabina.
2. Se l'elettore non vota nella cabina il presidente del seggio deve ritirare la scheda dichiarandone la nullità e l'elettore non è più ammesso al voto. Il presidente fa prendere nota di tale fatto nel verbale.
3. Gli elettori non possono farsi rappresentare, né inviare il voto per iscritto.

4. I non vedenti, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità, i cittadini con disabilità⁹ impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto esercitano il diritto medesimo con l'aiuto di un accompagnatore che sia stato volontariamente scelto. L'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali di un comune della regione.
5. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sul documento di ammissione al voto dell'accompagnatore è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale ha assolto tale compito; del suo nome e cognome è preso atto nel verbale.
6. I certificati medici eventualmente esibiti sono allegati al verbale e sono validi soltanto se rilasciati dai funzionari medici designati dai competenti organi preposti alla gestione della sanità; i designati non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati.
7. Tali certificati devono attestare che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore. I certificati medici devono essere rilasciati in carta libera, immediatamente e gratuitamente e in esenzione da qualsiasi diritto o applicazione di marche.
8. In sostituzione del certificato medico, eventualmente richiesto, i non vedenti possono esibire la tessera di iscrizione all'unione italiana ciechi.

9. Il comma 4 è stato così modificato dall'art. 14 della l.p. 23 gennaio 2023, n. 1.



Art. 60

Agevolazione dell'esercizio del diritto di voto

1. I comuni organizzano un adeguato servizio di trasporto in modo da facilitare agli elettori con disabilità¹⁰ il raggiungimento del seggio elettorale.
2. Per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto, le strutture sanitarie pubbliche, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, garantiscono in ogni comune la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati al rilascio dei certificati di accompagnamento di cui all'articolo 59 e dell'attestazione medica di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15 (Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti).
3. Si applicano altresì gli articoli 1 e 2 della legge n. 15 del 1991.

Art. 61

Identificazione degli elettori

1. Gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione, indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista.
2. In mancanza di idoneo documento di identificazione munito di fotografia, uno dei membri dell'ufficio attesta l'identità dell'elettore apponendo la propria firma nell'apposita colonna nella lista autenticata dalla commissione o sottocommissione elettorale circondariale.
3. Se nessuno dei membri dell'ufficio può accertare, sotto la sua responsabilità, l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del

10. Il comma 1 è stato così modificato dall'art. 14 della l.p. 23 gennaio 2023, n. 1.

comune, noto all'ufficio, che attesti la sua identità. Il presidente avverte quest'ultimo elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dalle leggi. L'elettore che attesta l'identità deve mettere la sua firma nell'apposita colonna della lista di cui al comma 2.

4. In caso di dissenso sull'accertamento dell'identità degli elettori decide il presidente a norma dell'articolo 65.

Art. 62

Ricevimento, compilazione e riconsegna della scheda di votazione

1. L'elettore di cui sia stata riconosciuta l'identità personale esibisce il documento di ammissione al voto. Uno scrutatore, prima che il presidente consegni all'elettore la scheda di votazione, appone nell'apposito spazio del documento di ammissione al voto il timbro della sezione e la data e annota il numero del documento nell'apposito registro. Dopo aver ricevuto dal presidente la scheda estratta dalla prima urna e una matita copiativa l'elettore si reca nella cabina e quindi, dopo aver espresso il voto, presenta la scheda già piegata al presidente, il quale la depone nell'urna delle schede votate.
2. Se l'elettore riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza, l'abbia deteriorata, può richiederne al presidente una seconda restituendo però la prima, la quale è conservata in un apposito plico, dopo che il presidente vi ha scritto "scheda deteriorata" e vi ha apposto la sua firma.
3. Nell'apposita colonna della lista di sezione è annotata la consegna della nuova scheda.



4. Con la scheda votata deve essere restituita anche la matita.
5. Man mano che si depongono le schede nell'urna uno degli scrutatori attesta l'avvenuta votazione, apponendo la propria firma nell'apposita colonna accanto al nome di ciascun votante.
6. Le schede non conformi a quelle prescritte dall'articolo 32, o mancanti del bollo, non sono poste nell'urna e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori e allegate al processo verbale.

Art. 63

Espressione del voto per l'elezione del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia

1. La votazione per l'elezione del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia avviene su scheda unica, recante il cognome e il nome dei candidati alla carica di presidente, i contrassegni delle liste collegate e a fianco di ciascun contrassegno lo spazio per esprimere i voti di preferenza per il Consiglio provinciale.
2. Ciascun elettore esprime il voto per un candidato alla carica di Presidente della Provincia e per una delle liste ad esso collegate tracciando con la matita copiativa un segno sul contrassegno di una di tali liste e, a sua scelta, anche sul nome del rispettivo candidato alla carica di Presidente della Provincia. Il segno tracciato solo sul nome del candidato alla carica di Presidente della Provincia vale anche come voto a favore della lista o del gruppo di liste ad esso collegate. Il segno tracciato sul solo contrassegno di una lista vale

anche quale voto espresso a favore del candidato alla carica di Presidente della Provincia al quale la lista stessa è collegata. Non è consentito esprimere contemporaneamente un voto per un candidato alla carica di Presidente della Provincia e per una delle liste ad esso non collegate.

3. Ogni elettore può esprimere fino a due voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere provinciale della lista prescelta. Se esprime ambo i voti questi devono essere diretti a candidati di genere diverso; in caso contrario la seconda preferenza è annullata. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa il cognome dei candidati nelle apposite righe, accanto al contrassegno della lista prescelta. Se il candidato ha due cognomi l'elettore può scriverne uno solo. Quando c'è la possibilità di confondere più candidati l'elettore deve indicare entrambi i cognomi, o il nome e il cognome, oppure la data e il luogo di nascita¹¹.
4. Sono vietati altri segni o indicazioni.

Art. 64

Chiusura della votazione

1. La votazione deve proseguire fino alle ore ventidue. Tuttavia gli elettori che siano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare.

Art. 65

Decisione provvisoria sugli incidenti e sulla nullità dei voti

1. Il presidente, udito il parere degli scrutatori, si pronuncia in via provvisoria, facendo risultare



dal verbale, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione e sulla nullità dei voti.

Art. 66

Accertamento del numero dei votanti

1. Dopo che gli elettori hanno votato il presidente:
 - a) dichiara chiusa la votazione;
 - b) provvede a sigillare l'urna contenente le schede votate;
 - c) accerta il numero dei votanti risultante dalla lista autenticata dalla commissione o sottocommissione elettorale circondariale nonché da quelle di cui agli articoli 56, 57 e 58 e dal registro contenente i numeri dei documenti di ammissione al voto; queste liste devono essere immediatamente vidimate dal presidente e da due scrutatori;
 - d) conta le schede autenticate e non utilizzate nella votazione e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l'abbiano restituita o ne abbiano consegnata una senza il bollo, il loro numero corrisponda al numero degli elettori iscritti che non hanno votato;
 - e) forma il plico numero 1 diretto all'ufficio centrale circoscrizionale contenente le liste vidimate, il registro contenente i numeri dei documenti di ammissione al voto dei votanti e tutte le schede autenticate e non autenticate avanzate e lo sigilla con il bollo e con la firma di tutti i componenti l'ufficio;
 - f) provvede immediatamente a recapitare il plico di cui alla lettera e) al sindaco del comune,

- il quale ne cura il successivo inoltro all'ufficio centrale circoscrizionale;
- g) racchiude il bollo, i verbali, nonché tutti gli atti, documenti e carte relativi alle operazioni elettorali nell'urna che conteneva le schede autenticate e provvede a sigillarla, formando un apposito pacco sigillato di stampati, registri e liste qualora i medesimi non trovino posto nell'urna;
 - h) rinvia le operazioni alle ore sette del mattino successivo e provvede alla custodia esterna della sala, fatta preventivamente sfollare, in maniera che nessuno possa entrarvi; ai rappresentanti di lista è consentito intrattenersi all'esterno della sala di votazione durante il tempo in cui questa rimane chiusa;
 - i) scioglie l'adunanza non appena compiute le operazioni sopra descritte.
2. Le operazioni previste dal comma 1 devono essere eseguite nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale nel quale si prende nota di tutti i reclami presentati, delle proteste e delle decisioni assunte.

CAPO V

Dello scrutinio
e della proclama-
zione

Art. 67*Spoglio dei voti*

1. Alle ore sette del giorno successivo il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala nonché dei sigilli delle urne e del pacco di cui all'articolo 66, dispone la ripresa immediata delle operazioni iniziando lo spoglio dei voti. Tali operazioni devono svolgersi senza



- interruzione ed essere ultimate entro le ore dodici del giorno stesso.
2. Uno degli scrutatori designato dalla sorte estrae successivamente dall'urna ogni scheda, la spiega e la consegna al presidente, il quale proclama ad alta voce tutti i voti in essa contenuti; passa quindi la scheda ad altro scrutatore che la mette insieme a quelle già esaminate di eguale espressione.
 3. Il terzo scrutatore ed il segretario annotano separatamente ed annunciano il numero dei voti raggiunti successivamente da ciascun candidato alla carica di presidente, da ciascuna lista nonché da ciascun candidato alla carica di consigliere provinciale. E' vietato estrarre dall'urna una nuova scheda se quella precedentemente estratta non sia stata spogliata, depositata ed i relativi voti registrati in conformità a quanto sopra prescritto. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti il seggio.
 4. Elevandosi contestazioni intorno ad una scheda questa deve essere immediatamente vidimata con la firma di almeno due componenti l'ufficio.

Art. 68

Validità e nullità dei voti e delle schede

1. La validità della scheda e dei voti in essa contenuti deve essere ammessa ogni qual volta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.
2. Sono nulle le schede:
 - a) che non siano quelle prescritte dall'articolo 32 o che, essendo sfuggite al controllo durante la votazione, non portino il bollo richiesto dall'articolo 50;

- b) quando, pur non esprimendo il voto per alcuna delle liste o per alcuno dei candidati, contengano altre indicazioni.
- 3. Sono nulli i voti contenuti in schede:
 - a) che presentino scritte o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
 - b) nelle quali l'elettore abbia espresso voti per più di una lista e tali liste siano collegate a più candidati alla carica di presidente;
 - c) nelle quali l'elettore abbia espresso il voto per più candidati alla carica di Presidente della Provincia;
 - d) nelle quali l'elettore abbia espresso al contempo un voto per un candidato alla carica di presidente ed un voto per una delle liste ad esso non collegate.
- 4. Le schede indicate ai commi 2 e 3 sono vidimate con la firma del presidente e di almeno due scrutatori e sono allegate al verbale delle operazioni.

Art. 69

Validità e nullità dei voti di preferenza e connessione con il voto di lista

- 1. Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito sono inefficaci¹².
- 2. Sono inefficaci, inoltre, tutti i voti di preferenza espressi per candidati appartenenti a una lista diversa da quella votata o per il candidato alla carica di presidente.
- 3. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.



4. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso preferenze a fianco di un contrassegno per candidati compresi tutti in tale lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il contrassegno.
5. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti tutti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati preferiti.

Art. 70

Sospensione delle operazioni di scrutinio per causa di forza maggiore

1. Se per causa di forza maggiore l'ufficio non può ultimare le operazioni di cui agli articoli 67, 68 e 69 il presidente, entro le ore sedici del giorno successivo a quello di votazione, deve compiere le seguenti operazioni:
 - a) formare un primo pacco contenente tutte le schede scrutinate e i due esemplari delle tabelle di scrutinio;
 - b) formare un secondo pacco contenente tutte le schede rimaste da scrutinare al momento della sospensione dei lavori;
 - c) formare un terzo pacco contenente i verbali e tutti gli altri documenti e atti relativi all'ufficio o comunque prodotti al medesimo; prima di chiudere il pacco si dà atto nel verbale di tutte le operazioni compiute fino a quel momento;
 - d) recapitare con l'assistenza di un componente del seggio i tre pacchi sopra indicati all'ufficio centrale circoscrizionale, ritirando ricevuta del materiale.

2. Qualora non si adempia a quanto prescritto da questo articolo il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale può far sequestrare i verbali, le urne, le schede, gli atti e i documenti ovunque si trovino, accertando nel contempo le cause delle inadempienze e i responsabili delle medesime.

Art. 71

Adempimenti successivi alle operazioni di scrutinio

1. Il presidente della sezione al termine delle operazioni di scrutinio dichiara il risultato nel verbale dell'ufficio elettorale di sezione e provvede quindi a:
 - a) formare il plico numero 2 diretto all'ufficio centrale circoscrizionale, nel quale sono inserite le schede contenenti voti validi;
 - b) formare il plico numero 3 diretto all'ufficio centrale circoscrizionale, contenente un esemplare del verbale, un esemplare delle tabelle di scrutinio, le schede nulle, le schede bianche, quelle contenenti voti di lista o voti di preferenza nulli o contestati, che siano stati o no provvisoriamente attribuiti, le schede deteriorate e quelle consegnate dall'elettore senza il bollo o ritirate all'elettore allontanato dalla cabina o rifiutatosi di entrarvi, nonché tutte le carte e documenti relativi a proteste e reclami presentati durante lo svolgimento delle operazioni, i verbali di nomina degli scrutatori e del segretario, gli atti di designazione dei rappresentanti di lista, le sentenze della corte d'appello, le attestazioni del sindaco di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 53 e i certificati medici;



- c) formare il plico numero 4 diretto alla Giunta provinciale, contenente un esemplare del verbale ed un esemplare delle tabelle di scrutinio;
 - d) formare il plico numero 5 diretto al sindaco del comune, contenente il terzo esemplare del verbale.
2. Tutti i predetti plichi devono essere sigillati con il bollo dell'ufficio, con la firma del presidente e con quella di almeno due scrutatori.
 3. Tali plichi devono essere recapitati, al termine delle operazioni del seggio, dal presidente o, per sua delega scritta, da uno scrutatore al sindaco del comune, il quale provvede al sollecito inoltrato agli uffici cui sono diretti.

Art. 72

Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti

1. L'ufficio centrale circoscrizionale procede, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti, alle seguenti operazioni:
 - a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni osservando, in quanto applicabili, gli articoli 67, 68, 69 e 71;
 - b) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi;
 - c) determina la cifra individuale di ciascun candidato alla carica di Presidente della Provincia che è costituita dalla somma dei voti validi ottenuti in tutte le sezioni dal candidato medesimo;
 - d) determina la cifra individuale di ciascun can-

- didato alla carica di consigliere costituita dalla somma dei voti validi di preferenza ottenuti in tutte le sezioni;
- e) determina la cifra elettorale di ogni lista, che è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni;
 - f) compone, per ogni lista e distintamente per la carica di Presidente della Provincia e per quella di consigliere provinciale, la graduatoria dei candidati, disponendo i nominativi in ordine di cifra individuale decrescente;
 - g) compone per ogni lista la graduatoria dei candidati alla carica di consigliere provinciale in ordine di cifra individuale decrescente risultante dalla somma dei voti di preferenza ottenuti nei comuni di Campitello di Fassa - Ciampedel, Canazei - Cianacei, Mazzin - Mazin, Moena - Moena, Pozza di Fassa - Poza, Soraga - Soraga e Vigo di Fassa - Vich;
 - h) proclama eletto Presidente della Provincia il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;
 - i) attribuisce uno dei seggi alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi complessivi nei comuni ladini indicati alla lettera g) e, nell'ambito della lista, proclama eletto il candidato che nei medesimi comuni ha ottenuto il maggior numero di preferenze complessive; a parità di voti tra le liste il seggio è assegnato alla lista il cui candidato ha ottenuto più preferenze nei predetti comuni; a parità di preferenze il seggio è attribuito al più anziano di età e, a parità di età, a quello che precede nell'ordine di lista; sottrae quindi



- dalla cifra elettorale della lista cui appartiene il candidato proclamato eletto un numero di voti pari alla cifra elettorale conseguita dalla medesima lista nei comuni sopra indicati;
- j) assegna i seggi spettanti a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate al rispettivo candidato alla carica di Presidente della Provincia, compiendo le seguenti operazioni: divide per 1; 2; 3; ... fino a concorrenza del numero dei seggi del consiglio, eccettuato quello attribuito al Presidente della Provincia e quello attribuito ai sensi della lettera i), la cifra di cui alla lettera c), tenuto conto di quanto disposto dalla lettera i), e sceglie fra i quozienti così ottenuti i più alti in numero uguale a quello dei seggi da assegnare; a parità di quoziente nelle cifre intere e decimali il seggio è attribuito alla lista o gruppo di liste collegate che ha la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio; se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste o gruppi di liste collegate secondo l'ordine dei quozienti;
- k) verifica se, escluso il seggio assegnato al candidato eletto Presidente della Provincia, la lista o il gruppo di liste ad esso collegate abbia conseguito almeno diciassette seggi; qualora non li abbia conseguiti attribuisce a tale lista o gruppo di liste diciassette seggi oltre al seggio del candidato eletto Presidente della Provincia; qualora non abbia conseguito venti seggi oltre a quello del Presidente della Provincia e la cifra di cui alla lettera c) sia pari almeno al 40 per cento dei voti validi, a tale lista o gruppo

di liste sono assegnati venti seggi oltre al seggio del Presidente della Provincia; alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato eletto Presidente della Provincia sono comunque assegnati non più di ventitre seggi oltre al seggio del Presidente della Provincia; i restanti seggi sono assegnati alle altre liste o ai gruppi di liste collegate secondo quanto disposto dalla lettera j); al computo concorre, eventualmente, il seggio attribuito ai sensi della lettera i);

- l) assegna i seggi spettanti nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, dividendo la cifra elettorale di ciascuna di esse, come determinata ai sensi della lettera e), per 1; 2; 3; ... fino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste; si determinano in tal modo i quozienti più alti e quindi il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista;
- m) proclama eletti consiglieri provinciali, in primo luogo, i candidati alla carica di Presidente della Provincia non eletti a tale carica collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio; in caso di collegamento con un gruppo di liste, il seggio spettante al candidato presidente è detratto dalla somma dei seggi complessivamente attribuiti alle liste del gruppo; quindi proclama eletti consiglieri provinciali, fino a concorrenza dei seggi a cui le liste hanno diritto, i candidati a tale carica che nell'ordine della graduatoria di cui alla lettera f) hanno riportato le cifre individuali più alte; a parità di cifra, il più anziano di età e, a parità di età, quello che precede nell'ordine di lista.



Art. 73

Poteri dell'ufficio centrale circoscrizionale e del suo presidente. Accesso all'aula

1. L'ufficio centrale circoscrizionale si pronuncia provvisoriamente sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso affidate.
2. All'ufficio centrale circoscrizionale è vietato:
 - a) discutere e deliberare sulla valutazione dei voti, sui reclami, sulle proteste e sugli incidenti avvenuti negli uffici elettorali di sezione;
 - b) modificare i risultati riportati nei verbali degli uffici elettorali di sezione, a meno che non sia sorto il dubbio dell'esistenza di un errore materiale di trascrizione dei risultati dalla tabella di scrutinio; in tal caso, quando sia accertata la rispondenza dei risultati indicati nella tabella di scrutinio in possesso dell'ufficio centrale circoscrizionale con i risultati indicati nel secondo esemplare della tabella di scrutinio depositato presso la Giunta provinciale, sono da considerare validi i risultati indicati nelle tabelle di scrutinio;
 - c) occuparsi di qualsiasi altra questione che non sia di sua esclusiva competenza.
3. L'aula deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo. Il compartimento in comunicazione immediata con la porta d'ingresso è riservato agli elettori; l'altro é esclusivamente riservato all'ufficio centrale circoscrizionale ed ai rappresentanti delle liste dei candidati.
4. Nessun elettore può entrare armato.
5. Il presidente ha tutti i poteri spettanti ai presidenti delle sezioni. Per ragioni di ordine pubblico egli può, inoltre, disporre che si proceda

a porte chiuse; anche in tal caso, fermo restando il comma 4 dell'articolo 33, hanno diritto di entrare e di rimanere nell'aula i rappresentanti delle liste dei candidati.

Art. 74

Pubblicazione degli eletti

1. Il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale invia attestato dell'avvenuta proclamazione al Presidente della Provincia e ai consiglieri provinciali proclamati eletti e ne dà immediata notizia alla segreteria della Giunta provinciale, perché la porti a conoscenza del pubblico.

Art. 75

Verbale dell'ufficio centrale circoscrizionale

1. Di tutte le operazioni compiute dall'ufficio centrale circoscrizionale è redatto, in triplice esemplare, il processo verbale che seduta stante deve essere firmato in ciascun foglio dal presidente, dagli altri componenti e dai rappresentanti di lista presenti che ne facciano richiesta. Esso deve contenere gli elementi essenziali richiesti dall'articolo 77.
2. Non appena ultimate le operazioni dell'ufficio centrale due esemplari del verbale con i prospetti riepilogativi per sezione elettorale, tutti i verbali delle sezioni con le relative tabelle di scrutinio nonché gli atti e documenti inviati dalle sezioni sono trasmessi a cura del presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale al Presidente della Provincia, che ne rilascia ricevuta.



3. Il terzo esemplare del verbale è depositato presso la struttura provinciale competente in materia elettorale.
4. Ai sensi dell'articolo 10 il Presidente della Provincia convoca il nuovo Consiglio provinciale e riferisce al medesimo sullo svolgimento delle operazioni elettorali e sui risultati delle elezioni anche ai fini degli adempimenti di spettanza della giunta delle elezioni. Provvede inoltre per la trasmissione al Consiglio provinciale di un esemplare del verbale dell'ufficio centrale circoscrizionale.

Art. 76

Verbale dell'ufficio elettorale di sezione

1. Il verbale dell'ufficio elettorale di sezione deve contenere:
 - a) la data e l'ora dell'insediamento dell'ufficio nonché il nome e cognome dei componenti il medesimo e dei rappresentanti di lista;
 - b) la constatazione del numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione e di quelli ammessi a votare nella sezione ai sensi delle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 53;
 - c) l'indicazione del numero delle schede autentiche prima dell'apertura della votazione ed eventualmente durante la votazione;
 - d) l'indicazione nominativa degli elettori ammessi a votare a sensi dell'articolo 59, comma 4;
 - e) l'indicazione dei risultati dello scrutinio, riepilogati nel modo seguente:
 - 1) totale dei votanti;
 - 2) totale delle schede contenenti voti validi, compresi i voti contestati ma attribuiti;

- 3) totale delle schede contenenti voti contestati e non attribuiti;
 - 4) totale delle schede contenenti voti nulli;
 - 5) totale delle schede nulle;
 - 6) totale delle schede bianche.
- f) la succinta descrizione di ogni fatto anormale, incidente, contestazione o altro, che si verifichi durante lo svolgimento delle operazioni nonché la citazione delle proteste o reclami presentati all'ufficio con la precisazione dei provvedimenti adottati dal presidente;
- g) l'elenco degli allegati al verbale;
- h) l'indicazione della data e dell'ora di chiusura delle operazioni;
- i) la firma in calce di tutti i componenti l'ufficio e dei rappresentanti di lista.
2. Il dato di cui al numero 1) della lettera e) del comma 1 è desunto dalla lista autenticata dalla commissione o sottocommissione elettorale circondariale e dalle liste aggiunte utilizzate per la votazione. I dati di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) della lettera e) del comma 1 sono desunti dalle tabelle di scrutinio che costituiscono parte integrante del verbale.

Art. 77

Contenuto del verbale dell'ufficio centrale circostrizionale

1. Il verbale dell'ufficio centrale circostrizionale deve contenere:
 - a) la data e l'ora dell'insediamento dell'ufficio, nonché il nome e il cognome dei componenti il medesimo, dei due esperti e dei rappresentanti di lista;



- b) l'indicazione dei risultati del riesame delle schede contenenti voti contestati e non assegnati;
 - c) l'indicazione della cifra individuale di ogni candidato alla carica di Presidente della Provincia come determinata dall'articolo 72, comma 1, lettera c);
 - d) l'indicazione della cifra elettorale di ogni lista;
 - e) l'indicazione del numero di voti validi che ogni lista ha ottenuto nei comuni ladini indicati all'articolo 4 e, per ciascuna lista, la graduatoria dei candidati alla carica di consigliere secondo l'ordine decrescente dei voti di preferenza ottenuti nei medesimi comuni;
 - f) l'indicazione del numero dei seggi attribuiti a ciascuna lista;
 - g) la graduatoria, per ciascuna lista, dei candidati in ordine decrescente della rispettiva cifra individuale;
 - h) l'indicazione dei candidati proclamati eletti per ciascuna lista.
2. Il prospetto riepilogativo dei voti di lista e quello dei voti di preferenza riscossi da ciascuna lista e da ciascun candidato in ogni sezione elettorale sono allegati al verbale dell'ufficio centrale circoscrizionale e ne formano parte integrante.
 3. Il verbale e i prospetti riepilogativi sono firmati in calce ed in ciascun foglio dal presidente, dai componenti l'ufficio, nonché dai rappresentanti di lista presenti che ne facciano richiesta.

Art. 78

Convalida degli eletti

1. Al Consiglio provinciale è riservata la convalida della elezione dei propri componenti procla-

CAPO VII

Convalida e surrogazione

mati eletti, anche se proclamati eletti nel corso del quinquennio di carica in sostituzione di consiglieri cessati.

Art. 79

Ricorsi

1. Contro le deliberazioni adottate in materia di eleggibilità dal Consiglio provinciale e contro le operazioni per l'elezione del Presidente della Provincia e dei consiglieri provinciali sono esperibili i ricorsi giurisdizionali previsti dalle leggi dello Stato.

Art. 80

Vacanza del seggio - surrogazione - sospensione della carica

1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato alla carica di consigliere provinciale che, nella medesima lista, segue immediatamente l'ultimo eletto.
2. Il seggio del Presidente della Provincia che rimanga vacante nei casi previsti dall'articolo 5, comma 4, è attribuito alla lista, ad esso collegata, alla quale appartiene il primo quoziente non utilizzato all'atto della ripartizione dei seggi tra le liste del gruppo ai sensi dell'articolo 72, comma 1, lettera l).
3. Il seggio di consigliere provinciale, assegnato al candidato presidente non eletto alla carica che durante il mandato rimanga vacante è attribuito al primo candidato non eletto dell'unica lista a esso collegata o, in caso di collegamento con



- più liste, della lista a esso collegata alla quale appartiene il primo quoziente non utilizzato all'atto della ripartizione dei seggi tra le liste del gruppo.
4. Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi dell'articolo 15, comma 4 bis, della legge n. 55 del 1990 il Consiglio provinciale, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1.
 5. Nel caso di sospensione del Presidente della Provincia adottata ai sensi dell'articolo 15, comma 4 bis, della legge n. 55 del 1990 il Consiglio provinciale, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea attribuzione del seggio rimasto vacante al candidato che segue immediatamente l'ultimo eletto dell'unica lista collegata al presidente. In caso di collegamento con più liste il seggio è attribuito al primo candidato non eletto della lista, collegata al presidente, alla quale appartiene il primo quoziente non utilizzato all'atto della ripartizione dei seggi tra le liste del gruppo. L'attribuzione temporanea del seggio ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si applica quanto previsto dall'articolo 5 per il caso di impedimento permanente.

6. Nel caso di surrogazione o di supplenza del candidato eletto in base all'articolo 72, comma 1, lettera i), il seggio è attribuito al primo dei non eletti della medesima lista nell'ordine previsto dalla graduatoria redatta ai sensi dell'articolo 72, comma 1, lettera g).

Art. 81

Dimissioni dalla carica di consigliere provinciale

1. Con esclusione delle dimissioni presentate dal Presidente della Provincia, è riservata al Consiglio provinciale la facoltà di ricevere e accettare le dimissioni dei propri membri.

Art. 82

Disposizioni penali

1. Ai sensi dell'articolo 23 dello *Statuto speciale*, si applicano le disposizioni penali previste al titolo VII del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.

Art. 83

Disciplina del voto dei cittadini residenti all'estero

1. In attuazione dell'articolo 48, terzo comma, della *Costituzione*, la legge provinciale rende effettivo il diritto di voto per corrispondenza dei cittadini iscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero che abbiano diritto di votare per le elezioni provinciali e che non intendano recarsi nel comune nelle cui liste sono iscritti per l'espressione del voto per l'elezione del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia.



2. Gli elettori individuati al comma 1 esercitano il voto per corrispondenza secondo le modalità e nell'osservanza delle forme prescritte dalla legge provinciale da adottare successivamente all'entrata in vigore del regolamento del Governo previsto dall'articolo 26 della legge 27 dicembre 2001, n. 459 (Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero).

Art. 84

Sperimentazione del voto elettronico

1. Al fine di accelerare e semplificare le operazioni di voto e di scrutinio, entro un anno dalla data di entrata in vigore di questa legge, previo parere della competente commissione del Consiglio provinciale da rilasciare entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, la Giunta provinciale approva uno specifico progetto di automazione delle procedure connesse con l'elezione del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia nonché con i referendum disciplinati dalle leggi provinciali.
2. Sulla base del progetto di cui al comma 1, la Giunta provinciale, entro centottanta giorni dall'approvazione del progetto medesimo, presenta al Consiglio provinciale un apposito disegno di legge che disciplina le nuove procedure elettroniche di votazione e di scrutinio.

Art. 85

Disposizioni finali

1. Le future leggi provinciali di modifica degli articoli 24, da 33 a 62, da 64 a 67, 70, 71, 73 e 74

di questa legge non sono soggette al referendum previsto dall'articolo 47 dello *Statuto speciale*.

Art. 86

Disposizioni finanziarie

1. Per i fini di questa legge è autorizzata la spesa di 2.000.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2003. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà con appositi stanziamenti previsti nel bilancio provinciale.
2. Alla copertura dei maggiori oneri previsti dal comma 1, si provvede mediante riduzione di quote di pari importo e per i medesimi esercizi finanziari del fondo per nuove leggi - spese in conto capitale (unità previsionale di base 95.1.210).
3. La Giunta provinciale è autorizzata ad appor- tare al bilancio le variazioni conseguenti a que- sta legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della *legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7* (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento).



Allegato A
*Modello della scheda di votazione del Consiglio
provinciale di Trento e del Presidente della Provincia*
(articolo 32)
a) Modello parte esterna

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI TRENTO E DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PARTE I	ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI TRENTO E DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA <small>(dati della votazione)</small>
PARTE II	SCHEDA PER LA VOTAZIONE
PARTE III	
PARTE IV	

ALLEGATO A - TABELLA 2

b) Modello parte interna

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDE DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI TRENTO E DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PARTE I		PARTE II		PARTE III		PARTE IV	
1	COGNOME E NOME (candidato alla carica di Presidente della Provincia)	1 voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere provinciale	10 voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere provinciale	10 voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere provinciale
2	COGNOME E NOME (candidato alla carica di Presidente della Provincia)	2 voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere provinciale	11 voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere provinciale	11 voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere provinciale
3	COGNOME E NOME (candidato alla carica di Presidente della Provincia)	3 voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere provinciale	12 voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere provinciale	12 voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere provinciale
4	COGNOME E NOME (candidato alla carica di Presidente della Provincia)	4 voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere provinciale	13 voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere provinciale	13 voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere provinciale
5	COGNOME E NOME (candidato alla carica di Presidente della Provincia)	5 voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere provinciale	14	COGNOME E NOME (candidato alla carica di Presidente della Provincia)	14 voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere provinciale
6	COGNOME E NOME (candidato alla carica di Presidente della Provincia)	6 voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere provinciale	15 voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere provinciale	15 voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere provinciale
7	COGNOME E NOME (candidato alla carica di Presidente della Provincia)	7 voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere provinciale	16 voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere provinciale	16 voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere provinciale
8	COGNOME E NOME (candidato alla carica di Presidente della Provincia)	8 voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere provinciale	17 voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere provinciale	17 voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere provinciale
9	COGNOME E NOME (candidato alla carica di Presidente della Provincia)	9 voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere provinciale	18 voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere provinciale	18 voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere provinciale

ALLEGATO A - TABELLA 1



c) Avvertenze

1. La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: le parti prima e seconda, iniziando da sinistra, contengono gli spazi necessari per riprodurre, verticalmente e in misura omogenea, i contrassegni accanto ai nominativi dei candidati alla carica di Presidente della Provincia posti geometricamente in posizione centrale rispetto ai contrassegni medesimi. Sulla destra sono stampate, accanto a ciascun contrassegno, le righe per l'espressione dei voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere provinciale della lista votata. I contrassegni da riprodurre in ciascuna parte non possono essere, complessivamente, in numero superiore a nove. Le parti terza e quarta vengono utilizzate secondo gli stessi criteri previsti per le parti prima e seconda.
2. In caso di necessità si fa ricorso alle parti quinta e sesta e ad eventuali parti successive, sufficienti per la stampa di tutti i candidati e dei rispettivi contrassegni ammessi.
3. Qualora in uno spazio debba riprodursi il nominativo di un unico candidato alla carica di Presidente della Provincia collegato a più di nove liste l'altezza della scheda deve essere opportunamente aumentata, al fine di consentire la stampa di tutti i contrassegni nello stesso spazio.
4. In ogni caso i contrassegni da riprodurre accanto ai nominativi dei candidati alla carica di Presidente della Provincia devono essere contenuti nel medesimo spazio.
5. I nominativi dei candidati alla carica di Presidente della Provincia e i contrassegni delle liste

- ad essi collegati devono essere disposti secondo l'ordine risultato dal rispettivo sorteggio.
6. La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulla quinta e sulla sesta e su quelle successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

**Note alla legge provinciale
5 marzo 2003, n. 2 e s.m.**



NOTA ALL'ARTICOLO 1

- L'articolo 47 dello Statuto speciale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente *“Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige”*, recita:

“Art. 47.

Sono organi della provincia: il Consiglio provinciale, la Giunta provinciale e il Presidente della Provincia.

In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con il rispetto degli obblighi internazionali e con l'osservanza di quanto disposto dal presente capo, la legge provinciale, approvata dal Consiglio provinciale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della provincia e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio provinciale, del Presidente della Provincia e degli assessori, i rapporti tra gli organi della provincia, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi provinciali e del referendum provinciale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Con-

AVVERTENZA:
le note sono redatte a cura del Servizio elettorale, anticorruzione e controlli della Provincia al solo fine di facilitare la lettura del testo. Restano invariati valore ed efficacia della legge e degli atti trascritti.

Note alla legge provinciale
5 marzo 2003, n. 2 e s.m.

siglio provinciale comportano lo scioglimento del consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo consiglio e del Presidente della Provincia, se eletto a suffragio universale e diretto. Nel caso in cui il Presidente della Provincia sia eletto dal Consiglio provinciale, il consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro novanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del presidente stesso.

Nella provincia autonoma di Bolzano il Consiglio provinciale è eletto con sistema proporzionale. Qualora preveda l'elezione del Presidente della Provincia di Bolzano a suffragio universale e diretto, la legge provinciale è approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio provinciale.

Le leggi provinciali di cui al secondo e al terzo comma non sono comunicate al commissario del Governo ai sensi del primo comma dell'articolo 55. Su di esse il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Le leggi provinciali di cui al secondo comma sono sottoposte a referendum provinciale, la cui disciplina è prevista da apposita legge di ciascuna provincia, qualora entro tre mesi dalla loro pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori o un quinto dei componenti del Consiglio provinciale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.



Se le leggi sono state approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio provinciale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un quindicesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio provinciale”.

NOTA ALL'ARTICOLO 4.

- L'articolo 48 dello Statuto speciale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente *“Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige”*, recita:

“Art. 48.

Ciascun Consiglio provinciale è eletto a suffragio universale, diretto e segreto, è composto di trentacinque consiglieri e dura in carica cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni. Le elezioni si svolgono contestualmente nella medesima giornata. Se un Consiglio provinciale è rinnovato anticipatamente rispetto all'altro, esso dura in carica sino alla scadenza del quinquennio di quello non rinnovato.

La legge per l'elezione del Consiglio provinciale di Bolzano garantisce la rappresentanza del gruppo linguistico ladino.

Un seggio del Consiglio provinciale di Trento è assegnato al territorio coincidente con quello dei comuni di Moena, Soraga, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Mazzin, Campitello di Fassa e

Canazei, ove è insediato il gruppo linguistico ladino-dolomitico di Fassa, ed è attribuito secondo le norme stabilite con la legge di cui al secondo comma dell'articolo 47.

Le elezioni del nuovo Consiglio provinciale sono indette dal Presidente della Provincia e hanno luogo a decorrere dalla quarta domenica antecedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del quinquennio. Il decreto che indice le elezioni è pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

La prima riunione del nuovo Consiglio provinciale ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Provincia in carica”.

NOTA ALL'ARTICOLO 5.

- L'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (*Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale*) è stato parzialmente abrogato dall'art. 274, comma 1, lett. p) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*) e, successivamente, dall'art. 17, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (*Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190*).



Per le cause di incandidabilità alla carica di Presidente della Provincia e di consigliere provinciale si vedano ora gli articoli 7, 8 e 9 del medesimo D. Lgs. n. 235 del 2012, che dispongono:

“Art. 7

Incandidabilità alle elezioni regionali

1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

- c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;
- d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
- e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
- f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.



Art. 8

Sospensione e decadenza di diritto per incandidabilità alle cariche regionali

1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate all'articolo 7, comma 1:

a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), e c);

b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo, dopo l'elezione o la nomina;

c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale nonché di cui all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale.

3. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, fatte salve le diverse specifiche discipline regionali, non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. La cessazione non opera, tuttavia, se entro il termine di cui al precedente

periodo l'impugnazione in punto di responsabilità è rigettata anche con sentenza non definitiva. In quest'ultima ipotesi la sospensione cessa di produrre effetti decorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.

4. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione ai sensi del comma 1 sono comunicati al prefetto del capoluogo della Regione che ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri il quale, sentiti il Ministro per gli affari regionali e il Ministro dell'interno, adotta il provvedimento che accerta la sospensione. Tale provvedimento è notificato, a cura del prefetto del capoluogo della Regione, al competente consiglio regionale per l'adozione dei conseguenti adempimenti di legge. Per la regione siciliana e la regione Valle d'Aosta le competenze di cui al presente articolo sono esercitate, rispettivamente, dal commissario dello Stato e dal presidente della commissione di coordinamento; per le province autonome di Trento e di Bolzano sono esercitate dai rispettivi commissari del Governo. Per la durata della sospensione al consigliere regionale spetta un assegno pari all'indennità di carica ridotta di una percentuale fissata con legge regionale.

5. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il



provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.

6. Chi ricopre una delle cariche indicate all'articolo 7, comma 1, decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.

Art. 9

Cancellazione dalle liste per incandidabilità alle elezioni regionali

1. In occasione della presentazione delle liste dei candidati per le elezioni del presidente della regione e dei consiglieri regionali, oltre alla documentazione prevista dall'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e dall'articolo 1, commi 3 e 8, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, o prevista dalle relative disposizioni delle leggi elettorali regionali, ciascun candidato rende, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 7.

2. Gli uffici preposti all'esame delle liste dei candidati, entro il termine previsto per la loro ammissione, cancellano dalle liste stesse i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 e dei candidati per

i quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, la sussistenza di alcuna delle predette condizioni di incandidabilità.

3. Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova applicazione l'articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2, la condizione stessa viene rilevata, ai fini della mancata proclamazione, dagli uffici preposti alla proclamazione degli eletti”.

NOTA ALL'ARTICOLO 12.

- L'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (*Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali*), dispone:

“Art. 2.

1. Non sono elettori:

a) [abrogato];

b) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

c) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla libertà vigilata o al divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, a



norma dell'articolo 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

d) i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;

e) coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata.

2. Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate in giudicato. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato”.

- L'articolo 25 dello Statuto speciale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente *“Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige”*, recita:

“Art. 25.

Il Consiglio regionale è composto dai membri dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano. Per l'esercizio del diritto elettorale attivo in Provincia di Bolzano è richiesto il requisito della residenza nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di quattro anni. Per l'esercizio del diritto elettorale attivo in Provincia di Trento è richiesto il requisito della residenza nel territorio provinciale per un periodo ininterrotto di un anno. L'elettore che abbia maturato il periodo di residenza ininterrotta quadriennale nel territorio della regione è iscritto, ai fini delle elezioni dei Consigli provinciali, nelle liste

elettorali del comune della provincia ove ha maturato il maggior periodo di residenza nel quadriennio, oppure, nel caso di periodi di pari durata, nel comune di sua ultima residenza. Per l'elezione dei Consigli provinciali e per quella dei Consigli comunali prevista dall'art. 63 durante il quadriennio l'elettore esercita il diritto di voto nel comune di precedente residenza”.

NOTA ALL'ARTICOLO 13.

- Per l'articolo 15 della legge n. 55 del 1990 si veda la nota all'articolo 5.

NOTA ALL'ARTICOLO 14.

- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 concerne *“Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali”*.

NOTA ALL'ARTICOLO 15.

- L'articolo 90 dello Statuto speciale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente *“Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige”*, recita:

“Art. 90.

Nel Trentino-Alto Adige è istituito un tribunale regionale di giustizia amministrativa con una autonoma sezione per la provincia di Bolzano, secondo l'ordinamento che verrà stabilito al riguardo”.



NOTA ALL'ARTICOLO 25.

- L'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale), come da ultimo modificato con decreto legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recita ora:

“Art. 14.

1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla *legge 8 marzo 1951, n. 122*, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570*, dalla *legge 17 febbraio 1968, n. 108*, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i

presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine.

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature”¹.

L'art. 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), recita:

1. Si evidenzia che i pubblici ufficiali previsti dal citato art. 14, ai quali è espressamente attribuita la competenza ad eseguire le autenticazioni, dispongono di tale potere esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza 9 ottobre 2013, n. 22, richiamata in Cons. di Stato, sez. V, sent. 16 giugno 2014, n. 3033, Cons. di Stato, sez. III, sent. 16 maggio 2016, n. 1990, Cons. di Stato, sez. III, sent. 23 maggio 2016, n. 2141 e Cons. di Stato, sez. III, sent. 11 luglio 2016, n. 3019).



“Art. 21.

Autenticazione delle sottoscrizioni

1. *omissis*
2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco; in tale ultimo caso, l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio”.

NOTA ALL'ARTICOLO 26.

- L'articolo 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*), rubricato “Provvedimenti e sanzioni”, stabilisce il regime sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni legislative in argomento.

Secondo quanto disposto dall'art. 11-*septies* della legge n. 28 del 2000 le disposizioni di cui

al capo I della medesima legge n. 28 del 2000 cessano di applicarsi alle emittenti radiofoniche e televisive locali a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, adottato ai sensi del comma 5 dell'articolo 11-*quater* della legge n. 28 del 2000.

La legge n. 28 del 2000 è riportata nella sezione "Propaganda elettorale".

NOTE ALL'ARTICOLO 27.

- Per l'articolo 14 della legge n. 53 del 1990 si veda la nota all'articolo 25.
- Per l'articolo 15 della legge n. 55 del 1990 si veda la nota all'articolo 5.

NOTA ALL'ARTICOLO 30.

- Per l'articolo 15 della legge n. 55 del 1990 si veda la nota all'articolo 5.

NOTA ALL'ARTICOLO 33.

- Per l'articolo 14 della legge n. 53 del 1990 si veda la nota all'articolo 25.

NOTE ALL'ARTICOLO 34.

Il documento di ammissione al voto è la tessera elettorale personale, istituita con d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 (*Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiorna-*



mento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della L. 30 aprile 1999, n. 120). L'articolo 1 del predetto d.P.R. recita:

“Art. 1

Istituzione della tessera elettorale

1. In conformità ai principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 13, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120, è istituita la tessera elettorale personale, a carattere permanente, che sostituisce integralmente e svolge le medesime funzioni del certificato elettorale.

2. La esibizione della tessera presso la sezione elettorale di votazione è necessaria, unitamente ad un documento d'identificazione, per l'ammissione dell'elettore all'esercizio del diritto di voto in occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria”.

NOTE ALL'ARTICOLO 40.

- Il comma 2 dell'art. 3 del D.Lgs. 16 dicembre 1993, n. 592 (*Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento*) è stato abrogato dal D.Lgs. 19 novembre 2010, n. 262 (*Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, in materia di tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento*), che ha con-

testualmente inserito nello stesso D.Lgs. l'art. 2 bis, di seguito riportato:

“Art. 2 bis.

Accertamento della conoscenza della lingua e della cultura ladina, mochena e cimbra

1. Con legge provinciale sono stabiliti criteri e modalità di accertamento della conoscenza della lingua e della cultura ladina di cui agli articoli 2, 3 e 3-bis, nonché della lingua mochena e di quella cimbra.
2. Fino alla data di entrata in vigore della legge provinciale di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le modalità di accertamento della lingua e della cultura ladina previste dalle norme abrogate”

- Gli articoli contenuti nel titolo VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (*Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati*) recitano:

“Art. 94.

Chiunque, essendovi obbligato per legge, non compie, nei modi e nei termini prescritti, le operazioni necessarie per la preparazione tecnica delle elezioni, per il normale svolgimento degli scrutini e per le proclamazioni, o, in mancanza di prescrizione di termini, ritarda ingiustificatamente le operazioni stesse, è punito, salvo le maggiori pene previste dagli articoli seguenti, con la reclusione da tre a sei mesi e con la multa da lire 10.000 a lire 50.000.

Art. 95.

Chiunque, in nome proprio od anche per conto di terzi o di enti privati e pubblici, eccettuate



per questi ultimi le ordinarie erogazioni di istituto, nella settimana che precede la elezione e nella giornata della elezione effettua elargizioni di denaro, generi commestibili, oggetti di vestiario o altri donativi, a qualsiasi titolo, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da lire 2.500.000 a lire 10.000.000.

Art. 96.

Chiunque, per ottenere a proprio od altrui vantaggio la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, o il voto elettorale o l'astensione, offre, promette o somministra denaro, valori, o qualsiasi altra utilità, o promette, concede o fa conseguire impieghi pubblici o privati ad uno o più elettori o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000, anche quando l'utilità promessa o conseguita sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno, o di pagamento di cibi o bevande o remunerazioni sotto il pretesto di spese o servizi elettorali.

La stessa pena si applica all'elettore che, per apporre la firma ad una dichiarazione di presentazione di candidatura, o per dare o negare il voto elettorale o per astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dal votare, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità.

Art. 97.

Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore o ad un suo congiunto, per costringere l'elettore a

firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di una determinata lista o di un determinato candidato, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura, o dall'esercitare il diritto elettorale o, con notizie da lui conosciute false, con raggiri od artifici, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressione per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di determinate liste o di determinati candidati, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dall'esercitare il diritto elettorale, è punito con la pena della reclusione da un anno a cinque anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000.

Art. 98.

Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica necessità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adopera a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000.

Art. 99.

Chiunque con qualsiasi mezzo impedisce o turba una riunione di propaganda elettorale, sia pubblica che privata, è punito con la reclusione da



uno a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 3.000.000.

Se l'impedimento proviene da un pubblico ufficiale, la pena è della reclusione da due a cinque anni.

Art. 100.

Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000. Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. È punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro.

Omissis.

Art. 101.

Nei casi indicati negli artt. 97 e 100, primo comma, se siasi usata violenza o minaccia, se siasi esercitata pressione, se siansi cagionati disordini, mediante uso di armi o da persone travisate o da più persone riunite o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o a nome di categorie, gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti, la pena è aumentata e sarà, in ogni caso, non inferiore a tre anni.

Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi, anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa sino a lire 4.000.000, salva l'applicazione, quando vi sia concorso di reati, delle relative norme del Codice penale.

Art. 102.

Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali, s'introduce nella sala dell'Ufficio di sezione o nell'aula dell'Ufficio centrale, è punito con l'arresto sino a tre mesi e con la ammenda sino a lire 400.000.

Chiunque, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od in qualunque modo cagiona disordini, qualora richiamato all'ordine dal presidente non obbedisca, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 400.000.

Art. 103.

Chi, essendo privato dell'esercizio del diritto elettorale o essendone sospeso, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 100.000.

Chi, incaricato di esprimere il voto per un elettore che non può farlo, lo esprime per una lista o per un candidato diversi da quelli indicatigli, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a lire 250.000.

Chi, assumendo nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, e chi dà il voto in più sezioni elettorali di uno stesso Collegio o di Collegi



diversi, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da lire 500.000 a lire 2.500.000. Chi, nel corso delle operazioni elettorali, enuncia fraudolentemente come designato un contrassegno di lista o un cognome diversi da quelli della lista o del candidato per cui fu espresso il voto, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire 1.000.000 a lire 4.000.000.

Art. 104.

Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha il diritto o alla esclusione di chi lo ha o concorre a permettere a un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a lire 2.000.000. Se il reato è commesso da coloro che appartengono all'Ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 4.000.000. Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità delle elezioni, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni dell'articolo 68, è punito con la reclusione da tre a sei mesi.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, ostacola la trasmissione, prescritta dalla legge, di liste elettorali, di liste di candidati, carte, pli-

chi, schede od urne, ritardandone o rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento anche temporaneo, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire due milioni a lire quattro milioni.

Il segretario dell'Ufficio elettorale che rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa sino a lire 4.000.000.

I rappresentanti delle liste di candidati che impediscono il regolare compimento delle operazioni elettorali sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000.

Chiunque al fine di votare senza averne diritto, o di votare un'altra volta, fa indebito uso del certificato elettorale è punito con la pena della reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a lire 4.000.000.

Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di certificati elettorali è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa sino a lire 4.000.000.

Art. 105.

Il Sindaco che non adempie all'obbligo previsto dal quarto comma dell'art. 20 è punito con la reclusione da mesi sei ad un anno. Se l'inadempimento non sia doloso, la pena è diminuita della metà.

Art. 106.

L'elettore che sottoscrive più di una candidatura nel collegio uninominale o più di una lista di candidati è punito con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro.



Art. 107.

I comandanti di reparti militari, il Sindaco, il segretario comunale e gl'impiegati comunali addetti all'Ufficio della distribuzione dei certificati che violano le disposizioni di cui agli artt. 27 e 28 sono puniti con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire 600.000 a lire 2.000.000.

Art. 108.

Salve le maggiori pene stabilite dall'art. 104 per il caso ivi previsto, coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, scrutatore e segretario, senza giustificato motivo rifiutano di assumerlo o non si trovano presenti all'atto dell'insediamento del seggio, sono puniti con la multa da lire 600.000 a lire 1.000.000. Alla stessa sanzione sono soggetti i membri dell'Ufficio che, senza giustificato motivo, si allontanano prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

Art. 109.

L'elettore che contravviene alla disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 43 od a quella di cui al quarto comma dell'art. 79, è tratto in arresto ed è punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma è confiscata.

Art. 110.

L'elettore che non riconsegna una scheda o la matita è punito con la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 600.000.

Omissis.

Art. 111.

Il presidente del seggio che trascura, o chiunque altro impedisce di fare entrare l'elettore in cabina, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

Art. 112.

Per i reati commessi in danno dei membri degli Uffici elettorali, compresi i rappresentanti di lista, e per i reati previsti dagli artt. 105, 106, 107, 108, 109 e 111 si procede a giudizio direttissimo.

Art. 113.

Le condanne per reati elettorali, ove venga dal Giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e l'interdizione dai pubblici uffici.

Se la condanna colpisce il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di eleggibilità è pronunciata per un tempo non minore di cinque anni e non superiore a dieci.

Il Giudice può ordinare, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna.

Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice penale e in altre leggi per i reati non previsti dal presente testo unico.

Art. 114.

L'autorità giudiziaria, alla quale siano stati rimessi per deliberazione della Camera dei deputati atti di elezioni contestate, deve ogni tre mesi informare la Presidenza della Camera stessa delle sue pronunce definitive o indicare sommariamente i motivi per i quali i giudizi non sono ancora definiti”

- La conversione in euro delle sanzioni penali espresse in lire è effettuata ai sensi del D. Lgs. n. 24 giugno 1998, n. 213 (Disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433). L'articolo 51 del predetto D. Lgs. n. 213 del 1998 dispone:



“Art. 51.

Conversione delle sanzioni pecuniarie penali o amministrative

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative si intende espressa anche in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative è tradotta in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato.
3. Se l'operazione di conversione prevista dal comma 2 produce un risultato espresso anche con decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali”.

NOTE ALL'ARTICOLO 42.

- La legge 8 marzo 1989, n. 95 (*Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570*), dispone:

“Art. 1.

1. In ogni comune della Repubblica è tenuto un unico albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale comprendente i nominativi degli elettori che presentano apposita domanda secondo i termini e le modalità indicati dagli articoli seguenti.

2. La inclusione nell'albo di cui al comma 1 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere elettore del comune;
- b) avere assolto gli obblighi scolastici.

Art. 2.

1. Nei comuni con più di duecento sezioni elettorali l'albo è articolato in più settori, che raggruppano sezioni territorialmente contigue, assicurando una eguale ripartizione del numero degli iscritti in ciascun settore.

Art. 3.

1. Entro il mese di ottobre di ogni anno, il sindaco, con manifesto da affiggere nell'albo pretorio del comune ed in altri luoghi pubblici, invita gli elettori che desiderano essere inseriti nell'albo a farne apposita domanda entro il mese di novembre.

2. Le domande vengono trasmesse alla commissione elettorale comunale, la quale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della presente legge e non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*, ed all'articolo 23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570*, li inserisce nell'albo, escludendo sia coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato moti-



vo, sia coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall'articolo 96 del citato testo unico approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570*, e dall'articolo 104, secondo comma, del citato testo unico approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*.

3. A coloro che non siano stati inclusi nell'albo, il sindaco notifica per iscritto la decisione della commissione elettorale comunale, indicandone i motivi.

4. Entro il 15 gennaio di ciascun anno, l'albo formato ai sensi dei commi 1 e 2 è depositato nella segreteria del comune per la durata di giorni quindici ed ogni cittadino del comune ha diritto di prenderne visione.

5. Il sindaco dà avviso del deposito dell'albo nella segreteria del comune con pubblico manifesto con il quale invita gli elettori del comune che intendono proporre ricorso avverso la denegata iscrizione, oppure avverso la indebita iscrizione nell'albo, a presentarlo alla commissione elettorale circondariale entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4.

6. Il ricorrente che impugna un'iscrizione deve dimostrare di aver fatto eseguire, entro i cinque giorni successivi alla presentazione, la notificazione del ricorso alla parte interessata, la quale può, entro cinque giorni dall'avvenuta notificazione, presentare un controricorso alla stessa commissione elettorale circondariale.

Art. 4.

1. La commissione elettorale circondariale, scaduti i termini di cui al comma 6 dell'articolo 3, decide inappellabilmente sui ricorsi presentati entro il mese di febbraio.
2. Le determinazioni adottate dalla commissione elettorale circondariale sono immediatamente comunicate alla commissione elettorale comunale per i conseguenti adempimenti. Le decisioni sui ricorsi sono subito notificate agli interessati a cura del sindaco.

Art. 5.

1. L'albo formato a norma dei precedenti articoli viene aggiornato periodicamente.
2. A tali fini la commissione elettorale comunale, nel mese di gennaio di ogni anno, dispone la cancellazione dall'albo di coloro che hanno perso i requisiti stabiliti nella presente legge e di coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato motivo, nonché di coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati dall'articolo 96 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570*, e dell'articolo 104, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*.
3. In tale sede vengono, altresì, cancellati dall'albo gli iscritti che, avendo svolto le funzioni di



scrutatore in precedenti consultazioni elettorali, abbiano chiesto, entro il mese di dicembre, con apposita istanza diretta alla commissione elettorale comunale, di essere cancellati dall'albo per gravi, giustificati e comprovati motivi.

4. Compite le operazioni di cui ai commi precedenti, la Commissione elettorale comunale provvede, con le modalità di cui all'articolo 6, alla sostituzione delle persone cancellate. Della nomina così effettuata è data comunicazione agli interessati con invito ad esprimere per iscritto il loro gradimento per l'incarico di scrutatore entro quindici giorni dalla ricezione della notizia.

5. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, commi 4, 5, 6 e 7, e dell'articolo 4, è ammesso ricorso, da parte dei diretti interessati, anche per le cancellazioni dall'albo.

[Art. 5-bis abrogato].

Art. 6.

1. Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la Commissione elettorale comunale di cui all'articolo 4-bis del testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223*, e successive modificazioni, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede:

a) alla nomina degli scrutatori, per ogni sezione elettorale del comune, scegliendoli tra i nominativi compresi nell'albo degli scrutatori in numero pari a quello occorrente;

b) alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi, compresi nel predetto albo, per sostituire gli scrutatori nominati a norma della lettera *a)* in caso di eventuale rinuncia o impedimento; qualora la successione degli scrutatori nella graduatoria non sia determinata all'unanimità dai componenti la Commissione elettorale, alla formazione della graduatoria si procede tramite sorteggio;

c) alla nomina degli ulteriori scrutatori, scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso, qualora il numero dei nominativi compresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui alle lettere *a)* e *b)*.

2. Alle nomine di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 si procede all'unanimità. Qualora la nomina non sia fatta all'unanimità, ciascun membro della Commissione elettorale vota per un nome e sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

3. Il sindaco o il commissario, nel più breve tempo, e comunque non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, notifica agli scrutatori l'avvenuta nomina. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario che provvede a sostituire i soggetti impediti con gli elettori compresi nella graduatoria di cui alla lettera *b)* del comma 1.

4. La nomina è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni”.



Artt. 7 e 8
Omissis.

NOTA ALL'ARTICOLO 46.

- L'articolo 9 della legge n. 53 del 1990 (già citata nella nota all'articolo 25) recita:

“Art. 9.

1. *omissis.*

2. Gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali”.

NOTA ALL'ARTICOLO 49.

- Per il decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 si veda la nota all'articolo 40.

NOTA ALL'ARTICOLO 53.

- L'art. 32 bis del DPR n. 223 del 1967 (già citato nella nota all'articolo 12) recita:

“Art. 32bis.

Decorso il termine di cui al quarto comma dell'articolo 32 relativo alle iscrizioni previste al n. 5) dell'articolo stesso, la commissione elettorale mandamentale dispone la ammissione al voto esclusivamente a domanda dell'interessato. Le richieste del sindaco intese ad acquisire le certificazioni necessarie presso il casellario giudiziale e presso l'autorità provinciale di pub-

blica sicurezza sono fatte per telegrafo e i documenti richiesti devono pervenire al sindaco entro 48 ore dalla richiesta.

Nel caso in cui la domanda debba essere accolta, il sindaco fa notificare all'elettore una attestazione di ammissione al voto nella quale è indicata la sezione elettorale presso la quale è assegnato, secondo i criteri di cui all'articolo 36. Dell'ammissione al voto è data notizia al presidente del seggio, il quale ammette al voto l'elettore previa esibizione dell'attestazione di cui al comma precedente in sostituzione del certificato elettorale.

Le variazioni alle liste elettorali conseguenti alle determinazioni di cui al presente articolo sono eseguite entro il mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la consultazione”.

NOTA ALL'ARTICOLO 58 BIS.

- L'articolo 1 del decreto legge 3 gennaio 2006, n. 1 (*Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche*) recita:

“Art. 1.

Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione

1. Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'au-



silio dei servizi di cui all'*articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104*, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in occasione delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale. Per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore.

3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:

a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;

b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la

data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.

3-bis. Fatta salva ogni altra responsabilità, nei confronti del funzionario medico che rilasci i certificati di cui al comma 3, lettera *b)*, in assenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 l'azienda sanitaria locale dispone la sospensione dal rapporto di servizio per la durata di tre mesi per ogni certificato rilasciato e comunque per un periodo non superiore a nove mesi.

4. Ove sulla tessera elettorale dell'elettore di cui al comma 1 non sia già inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 3, lettera *b)*, attesta l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.

5. Il sindaco, appena ricevuta la documentazione di cui al comma 3, previa verifica della sua regolarità e completezza, provvede:

a) ad includere i nomi degli elettori ammessi al voto a domicilio in appositi elenchi distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, al presidente di ciascuna sezione, il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;

b) a rilasciare ai richiedenti un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi;



c) a pianificare e organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto domiciliare.

6. Per gli elettori ammessi al voto a domicilio presso una dimora ubicata in un comune diverso da quello d'iscrizione nelle liste elettorali, il sindaco del comune d'iscrizione, oltre agli adempimenti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 5, comunica i relativi nominativi ai sindaci dei comuni ove avviene la raccolta del voto a domicilio. Questi ultimi provvedono a predisporre i conseguenti elenchi da consegnare, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, ai presidenti degli uffici elettorali di sezione nelle cui circoscrizioni sono ubicate le dimore degli elettori ammessi al voto a domicilio.

7. Il voto viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompresa la dimora espressamente indicata dall'elettore nella dichiarazione di cui al comma 3, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato con sorteggio, e del segretario. Alle operazioni di raccolta del voto a domicilio possono partecipare i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta.

8. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione cura, con ogni mezzo idoneo, che siano assicurate la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alla condizione di salute dell'elettore.

9. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione

in uno o più plichi distinti, nel caso di più consultazioni elettorali, e sono immediatamente riportate presso l'ufficio elettorale di sezione per essere immesse nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposito elenco. I nominativi degli elettori il cui voto è raccolto a domicilio da parte del presidente di un ufficio elettorale di sezione diverso da quello d'iscrizione vengono iscritti in calce alla lista stessa e di essi è presa nota nel verbale.

9-bis. Ove necessario, la commissione elettorale circondariale, su proposta dell'Ufficiale elettorale, può, con proprio provvedimento, disporre che il voto di taluni elettori ammessi al voto a domicilio venga raccolto dal seggio speciale che opera presso l'ospedale o la casa di cura ubicati nelle vicinanze delle abitazioni dei suddetti elettori”.

NOTA ALL'ARTICOLO 59.

- L'art. 1 del decreto legge 1 aprile 2008, n. 49 “*Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie*” recita:

“Art. 1.

1. Nelle consultazioni elettorali o referendarie è vietato introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.
2. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione, all'atto della presentazione del documento di identificazione e della tessera elettorale da par-



te dell'elettore, invita l'elettore stesso a depositare le apparecchiature indicate al comma 1 di cui è al momento in possesso.

3. Le apparecchiature depositate dall'elettore, prese in consegna dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione unitamente al documento di identificazione e alla tessera elettorale, sono restituite all'elettore dopo l'espressione del voto².

4. Chiunque contravviene al divieto di cui al comma 1 è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1000 euro.

NOTA ALL'ARTICOLO 60.

- Gli articoli 1 e 2 della legge 15 gennaio 1991, n. 15 (*Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti*) recitano:

Art. 1.

1. In attesa che sia data piena applicazione alle norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, che sono di ostacolo alla partecipazione al voto degli elettori non deambulanti, gli elettori stessi, quando la sede della sezione alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione del comune, che sia allocata in sede già esente da barriere architettoniche e che abbia le caratteristiche di cui all'articolo 2, previa esibizione, unitamente al certificato elet-

2. Comma così modificato dall'articolo 1, comma 400, lettera l), legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

torale, di attestazione medica rilasciata dall'unità sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi o di copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

2. Nei comuni ripartiti in più collegi senatoriali o in più collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati o in più collegi provinciali per l'elezione, rispettivamente, del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati o del consiglio provinciale e nei comuni nei quali si svolge l'elezione dei consigli circoscrizionali, la sezione scelta dall'elettore non deambulante per la votazione deve appartenere, nell'ambito territoriale comunale, al medesimo collegio, senatoriale o della Camera dei deputati o provinciale, o alla medesima circoscrizione, nei quali è compresa la sezione nelle cui liste l'elettore stesso è iscritto.

3. Per tutte le altre consultazioni elettorali, l'elettore non deambulante può votare in qualsiasi sezione elettorale del comune.

4. Gli elettori di cui al comma 1 sono iscritti, a cura del presidente del seggio presso il quale votano, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale dell'ufficio.

5. I certificati di cui al comma 1 devono essere rilasciati gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche e vengono allegati al verbale dell'ufficio elettorale.

Art. 2.

1. Gli arredi della sala di votazione delle sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote devono essere disposti in modo da permettere

agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto contenente le liste dei candidati, di votare in assoluta segretezza, nonché di svolgere anche le funzioni di componente di seggio o di rappresentante di lista e di assistere, ove lo vogliono, alle operazioni dell'ufficio elettorale.

2. Le sezioni così attrezzate sono segnalate mediante affissione, agli accessi dalle aree di circolazione, del simbolo di cui all'allegato A) al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.

3. Nelle sezioni elettorali di cui al comma 1 deve essere predisposta almeno una cabina per consentire agevolmente l'accesso agli elettori e deve essere previsto un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, all'altezza di circa ottanta centimetri o un tavolo munito di ripari che garantisca la stessa segretezza”.

- Il DPR 27 aprile 1978, n. 384 è stato abrogato dal DPR 24 luglio 1996, n. 503, che contempla il “Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”, il cui Allegato A) reca il seguente simbolo:



NOTA ALL'ARTICOLO 79.

- Le disposizioni statali in materia di ricorsi elettorali che trovano applicazione sono la legge 23 dicembre 1966, n. 1147 (*Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo*), la legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (*Istituzione dei tribunali amministrativi regionali*), la legge 21 luglio 2000, n. 205 (*Disposizioni in materia di giustizia amministrativa*) e il D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (*Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*).

NOTA ALL'ARTICOLO 80.

- Per l'articolo 15 della legge n. 55 del 1990 si veda la nota all'articolo 5.

NOTE ALL'ARTICOLO 82.

- L'articolo 23 dello Statuto di autonomia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente: "*Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige*", recita:

“Art. 23.

La regione e le province utilizzano - a presidio delle norme contenute nelle rispettive leggi - le sanzioni penali che le leggi dello Stato stabiliscono per le stesse fattispecie”.

- Per il Titolo VII del DPR n. 361 del 1957 si veda la nota all'articolo 40.



NOTE ALL'ARTICOLO 83.

- L'articolo 48, comma 3, della Costituzione recita: "La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge".
- L'articolo 26 della legge 27 dicembre 2001, n. 459 "*Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero*", recita:

"Art. 26.

1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della *legge 23 agosto 1988, n. 400*, sono disciplinate le modalità di attuazione della presente legge.
2. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia. Decorso inutilmente tale termine il regolamento è emanato anche in mancanza del parere parlamentare".

NOTA ALL'ARTICOLO 85.

- Per l'articolo 47 dello Statuto speciale di veda la nota all'articolo 1.

NOTE ALL'ARTICOLO 86.

- Il riferimento al terzo comma dell'articolo 27 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, recante "*Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento*" deve intendersi ora riferito al comma 1, che recita:
"Le leggi che comportano nuove o maggiori spese possono autorizzare la Giunta provinciale ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio con propria deliberazione".



APPENDICE N. 1

PROPAGANDA ELETTORALE

La materia “*propaganda elettorale*” è disciplinata, anche per l’elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale di Trento, dalle seguenti fonti normative:

1. legge 4 aprile 1956, n. 212, “*Norme per la disciplina della propaganda elettorale*”;
2. legge 24 aprile 1975, n. 130, “*Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali*”, art. 7;
3. decreto legge 6 dicembre 1984, n. 807, “*Disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radio-televisive*”, limitatamente all’articolo 9 bis;
4. decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, “*Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*”, limitatamente all’articolo 59;
5. legge 10 dicembre 1993, n. 515, “*Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*”;
6. legge 22 febbraio 2000, n. 28, “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”.

1. Legge 4 aprile 1956, n. 212 (*Norme per la disciplina della propaganda elettorale*)

Art. 1.

L'affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati o, nel caso di elezioni a sistema uninominale, da parte dei singoli candidati o dei partiti o dei gruppi politici cui essi appartengono, è effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati in ogni Comune.

[abrogato]

Tra gli stampati, giornali murali od altri e manifesti previsti dai precedenti commi si intendono compresi anche quelli che contengono avvisi di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale.

I divieti di cui al presente articolo non si applicano alle affissioni di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

Sono proibite le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni.

Art. 2.

In ogni comune la giunta municipale, tra il 33° e il 30° giorno precedente quello fissato per le elezioni è tenuta a stabilire in ogni centro abitato, con popolazione residente superiore a 150 abitanti, speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all'affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di



cui al primo comma dell'articolo 1, avendo cura di sceglierli nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l'abitato. *[abrogato]*

Il numero degli spazi è stabilito per ciascun centro abitato, in base alla relativa popolazione residente, secondo la seguente tabella:

- da 150 a 3.000 abitanti: almeno 1 e non più di 3;
- da 3.001 a 10.000 abitanti: almeno 3 e non più di 5;
- da 10.001 a 30.000 abitanti: almeno 5 e non più di 10;
- da 30.001 a 100.000 abitanti e nei capoluoghi di Provincia aventi popolazione inferiore: almeno 10 e non più di 25;
- da 100.001 a 500.000 abitanti: almeno 25 e non più di 50;
- da 500.001 al 1.000.000 di abitanti: almeno 33 e non più di 166;
- oltre 1.000.000 di abitanti: almeno 166 e non più di 333¹.

Qualora non fosse possibile destinare un unico spazio per comprendervi il tabellone o riquadro, nelle misure prescritte, il tabellone o riquadro potrà essere distribuito in due o più spazi il più possibile vicini. L'insieme degli spazi così delimitati costituisce una unità agli effetti di cui al comma precedente.

Per le elezioni a sistema uninominale, nei Comuni ripartiti fra più collegi, gli spazi sono distribuiti fra i vari collegi in proporzione della aliquota della popolazione dei Comuni stessi appartenente a ciascun collegio.

1. Il numero di spazi previsti dal presente comma è stato così rideterminato ai sensi di quanto disposto dal n. 2 della lett. h) del comma 400 dell'art. 1, legge 27 dicembre 2013, n. 147.

In caso di coincidenza di elezioni, la Giunta municipale provvederà a delimitare gli spazi distintamente per ciascuna elezione con le modalità previste nei commi precedenti.

Nel caso in cui la Giunta municipale non provveda nei termini prescritti agli adempimenti di cui al presente articolo, il Prefetto nomina un suo Commissario. Le relative spese sono anticipate, salvo rivalsa verso chi di ragione, dal tesoriere comunale.

Nell'ambito delle stesse disponibilità complessive, per le elezioni suppletive gli spazi assegnati ai candidati possono essere aumentati rispetto a quelli previsti dai commi precedenti.

Art. 3.

La giunta municipale, entro i tre giorni di cui all'articolo 2, provvede a delimitare gli spazi di cui al primo comma dell'articolo 1 e a ripartirli in tante sezioni quante sono le liste o le candidature uninominali ammesse.

In ognuno degli spazi anzidetti spetta, ad ogni lista, una superficie di metri 2 di altezza per metri 1 di base e ad ogni candidatura uninominale una superficie di metri 1 di altezza per metri 0,70 di base. L'assegnazione delle sezioni è effettuata seguendo l'ordine di ammissione delle liste o delle candidature, su di una sola linea orizzontale a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra. Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate tra le varie liste o i vari candidati.

Art. 4.

[abrogato]



[abrogato]

[abrogato]

Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate.

Art. 5.

Nei casi in cui, entro il giorno 34° precedente la data fissata per le elezioni non siano state ancora comunicate le liste o le candidature uninominali ammesse, la giunta municipale provvede agli adempimenti di cui all'articolo 3 entro i due giorni successivi alla ricezione della comunicazione delle liste o delle candidature uninominali ammesse.

Art. 6.

Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti. È vietato, altresì, il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e ogni forma di propaganda luminosa mobile.

La contravvenzione alle norme del presente articolo è punita con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000².

[abrogato].

2. Il comma 17 dell'art. 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 ha disposto che in caso di violazione di una delle disposizioni contenute negli articoli 6, 8 e 9 della legge n. 212 del 1956 si applichi, in luogo delle sanzioni penali, la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni.

Art. 7.

Le affissioni di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda negli spazi di cui all'art. 1 possono essere effettuate direttamente a cura degli interessati.

Art. 8.

Chiunque sottrae o distrugge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall'art. 1, destinati all'affissione o alla diffusione o ne impedisce l'affissione o la diffusione ovvero stacca, lacera o rende comunque illeggibili quelli già affissi negli spazi riservati alla propaganda elettorale a norma della presente legge, o, non avendone titolo, affigge stampati, giornali murali od altri o manifesti negli spazi suddetti è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000. Tale disposizione si applica anche per i manifesti delle pubbliche autorità concernenti le operazioni elettorali.

Se il reato è commesso da pubblico ufficiale, la pena è della reclusione fino a due anni³.

Chiunque affigge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall'art. 1 fuori degli appositi spazi è punito con l'arresto fino a 6 mesi e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000. Alla stessa pena soggiace chiunque contravviene alle norme dell'ultimo comma dell'art. 1.

[abrogato].

3. Vedi nota n. 16



Art. 9.

Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda.

Nei giorni destinati alla votazione altresì è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche previste all'art. 1 della presente legge.

Chiunque contravviene alle norme di cui al presente articolo è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000⁴.

2. *L'art. 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130 (Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali) recita*

“Art. 7.

Le riunioni elettorali alle quali non si applicano le disposizioni dell'art. 18 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, a termine dell'ultimo comma dello stesso articolo, possono aver luogo non prima del 30° giorno antecedente la data fissata per le elezioni.

Durante detto periodo l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le

4. Vedi nota n. 16

riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo diverse motivate determinazioni più restrittive adottate da parte degli enti locali interessati relativamente agli orari anzidetti. La contravvenzione alle norme di cui al comma precedente è punita con l'arresto fino a 6 mesi e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000⁵.

3. L'articolo 9 bis del decreto legge 6 dicembre 1984, n. 807 (*Disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive*) recita:

“9-bis.

Divieto di propaganda elettorale.

Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni è fatto divieto anche alle emittenti radiotelevisive private di diffondere propaganda elettorale”.

4. L'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (*Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*) recita:

“Art. 59

(Art. 23 Cod. Str.) Pubblicità fonica.

1. La pubblicità fonica fuori dai centri abitati è consentita dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30.

5. Vedi nota n. 16. La Corte costituzionale, con sentenza 21-27 febbraio 1996, n. 52 (Gazz. Uff. 6 marzo 1996, n. 10 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 15, *diciassettesimo comma, L. 10 dicembre 1993, n. 515*, nella parte in cui permette che il fatto previsto dal presente articolo 7 venga punito con la pena dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000 anziché con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 2.000.000.



2. La pubblicità fonica entro i centri abitati è consentita nelle zone e negli orari stabiliti dai regolamenti comunali e, in assenza degli stessi, negli orari fissati al comma 1.
 3. La pubblicità fonica, fatte salve le diverse disposizioni in materia, è autorizzata, fuori dai centri abitati, dall'ente proprietario della strada e, entro i centri abitati, dal sindaco del comune.
 4. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'*articolo 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130*. La pubblicità elettorale è autorizzata dal sindaco del comune; nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.
 5. In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991*".
- 5. Gli articoli 1, 3, 4, 15, 17, 18, 19 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515** (*Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*) - legge in parte abrogata dalla legge n. 28 del 2000 – recitano:

“Art. 1

Accesso ai mezzi di informazione.

1. Non oltre il quinto giorno successivo all'indizione dei comizi elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radio-

televisivi detta alla concessionaria del servizio pubblico le prescrizioni necessarie a garantire, in condizioni di parità fra loro, idonei spazi di propaganda nell'ambito del servizio pubblico radiotelevisivo, nonché l'accesso a tali spazi alle liste ed ai gruppi di candidati a livello regionale, e ai partiti o ai movimenti politici di riferimento a livello nazionale. La Commissione disciplina inoltre direttamente le rubriche elettorali ed i servizi o i programmi di informazione elettorale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo nel periodo elettorale, in modo che siano assicurate la parità di trattamento, la completezza e l'imparzialità rispetto a tutti i partiti ed i movimenti presenti nella campagna elettorale.

2. [abrogato].
3. [abrogato].
4. [abrogato].
5. Dalla data di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e fino alla chiusura delle operazioni di voto, nelle trasmissioni informative riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica registrata nei modi previsti dal comma 1 dell'*articolo 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223*, la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione. Tale presenza è vietata in tutte le altre trasmissioni.



5-bis. La disciplina del presente articolo si applica alle elezioni suppletive, limitatamente alla regione o alle regioni interessate.

“Art. 3

Altre forme di propaganda

1. Dalla medesima data di cui all'articolo 1, comma 2, la propaganda elettorale per il voto a liste, a gruppi di candidati o a singoli candidati a mezzo di manifesti e giornali murali è ammessa nei limiti consentiti dalla *legge 4 aprile 1956, n. 212*, e successive modificazioni.
2. Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del committente responsabile.
3. I giornali, le stazioni radio e televisive, i tipografi e chiunque altro sia chiamato a produrre materiale o a cedere servizi utilizzabili in qualunque forma a scopo di propaganda elettorale, ivi comprese consulenze ed intermediazioni di agenzia, sono tenuti ad accertarsi che i relativi ordini siano fatti direttamente dai segretari amministrativi o delegati responsabili della propaganda, ovvero dai singoli candidati o loro mandatari, cui sono tenuti ad emettere fattura. Nel caso previsto dal comma 4 sono tenuti ad acquisire copia dell'autorizzazione del candidato o del suo mandatario.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, gli strumenti di propaganda elettorale relativi a uno o più candidati, prodotti o commissionati da sindacati, organizzazioni di catego-

ria o associazioni, devono essere autorizzati dai candidati o dai loro mandatarî. I costi sostenuti per tali forme di propaganda sono computati pro quota ai fini del calcolo del limite di spesa fissato dall'articolo 7.

Art. 4

Comunicazioni agli elettori.

1. Appena determinati i collegi elettorali uninominali, e ogni volta che essi siano rivisti, i comuni il cui territorio è ricompreso in pi collegi provvedono ad inviare a ciascun elettore una comunicazione in cui sia specificato il collegio uninominale, sia della Camera dei deputati che del Senato della Repubblica, in cui l'elettore stesso eserciterà il diritto di voto e di sottoscrizione per la presentazione delle candidature.

“Art. 15.

Sanzioni.

1. In caso di violazione delle norme di cui agli articoli 1 e 2 nonch delle disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radio-televisivi ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 e dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai sensi dei commi 2 e 3 del medesimo articolo 1, il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni. Qualora la violazione delle norme o delle disposizioni di cui al presente comma si sia verificata nel periodo compreso tra il ventesimo e l'undicesimo giorno antecedente la data di svolgimento delle elezioni, il Garante applica



la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al precedente periodo aumentata del doppio nel minimo e nel massimo. Qualora la violazione delle norme o delle disposizioni di cui al presente comma si sia verificata negli ultimi dieci giorni antecedenti la data di svolgimento delle elezioni, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata del triplo nel minimo e nel massimo. La sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni è irrogata dal Garante anche nei confronti dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni qualora ne sia stata accertata la corresponsabilità. Qualora la violazione avvenga durante la campagna elettorale, il Garante diffida inoltre immediatamente la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ovvero i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 1 a ripristinare entro un termine congruo, e comunque non oltre tre giorni, le condizioni al cui rispetto sono tenuti per legge e per disposizione del Garante o della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, indicandone le modalità. In caso di inottemperanza alla diffida, il Garante dispone la sospensione dell'efficacia della concessione o della autorizzazione per un periodo da undici a trenta giorni e nei casi più gravi propone la revoca della concessione o dell'autorizzazione. La stessa sanzione è applicata nei casi di recidiva.

2. In caso di inosservanza delle norme di cui all'articolo 3 si applica la sanzione amministra-

tiva pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni⁶.

3. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritte o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile⁷.

4. In caso di violazione delle norme di cui all'articolo 6, comma 1, commessa fino all'apertura dei seggi elettorali, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100 milioni a lire 1 miliardo. Qualora la violazione delle medesime norme sia commessa durante lo svolgimento delle votazioni, si applica la pena detentiva prevista dall'articolo 100, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con *D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361*, per le turbative elettorali; il giudice, con la sentenza di condanna, applica inoltre le sanzioni amministrative

-
6. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle fattispecie previste dall'art. 17, *L. 27 dicembre 2002, n. 289 (Regolarizzazione di inadempienze di natura fiscale)* e dal comma 2 dell'art. 42-bis, *D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 (Disposizioni per la definizione di violazioni in materia di affissioni e pubblicità)*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, ai sensi di quanto disposto dalle medesime norme.
7. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle fattispecie previste dall'art. 17, *L. 27 dicembre 2002, n. 289 (Regolarizzazione di inadempienze di natura fiscale)* e dal comma 2 dell'art. 42-bis, *D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 (Disposizioni per la definizione di violazioni in materia di affissioni e pubblicità)*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, ai sensi di quanto disposto dalle medesime norme.



pecuniarie. In caso di mancanza totale o parziale delle indicazioni di cui al comma 2 dello stesso articolo 6, il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cento milioni.

5. In caso di mancato deposito presso il Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, il Collegio regionale applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni.

6. In caso di violazione dei limiti di spesa previsti per i singoli candidati dall'articolo 7, comma 1, il Collegio regionale di garanzia elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'importo eccedente il limite previsto e non superiore al triplo di detto importo.

7. L'accertata violazione delle norme che disciplinano la campagna elettorale, dichiarata dal Collegio di garanzia elettorale in modo definitivo, costituisce causa di ineleggibilità del candidato e comporta la decadenza dalla carica del candidato eletto nei casi espressamente previsti nel presente articolo con delibera della Camera di appartenenza.

8. In caso di mancato deposito nel termine previsto della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, da parte di un candidato, il Collegio regionale di garanzia elettorale, previa diffida a depositare la dichiarazione entro i successivi quindici giorni, applica la sanzione di cui al comma 5 del presente articolo. La mancata presentazione entro tale termine della dichiarazione da parte del candidato proclamato eletto,

nonostante la diffida ad adempiere, comporta la decadenza dalla carica.

9. Il superamento dei limiti massimi di spesa consentiti ai sensi dell'articolo 7, comma 1, per un ammontare pari o superiore al doppio da parte di un candidato proclamato eletto comporta, oltre all'applicazione della sanzione di cui al comma 6 del presente articolo, la decadenza dalla carica.

10. Al fine della dichiarazione di decadenza, il Collegio regionale di garanzia elettorale dà comunicazione dell'accertamento definitivo delle violazioni di cui ai commi 7, 8 e 9 al Presidente della Camera di appartenenza del parlamentare, la quale pronuncia la decadenza ai sensi del proprio regolamento.

11. In caso di irregolarità nelle dichiarazioni delle spese elettorali di cui all'articolo 7, comma 6, o di mancata indicazione nominativa dei soggetti che hanno erogato al candidato contributi, nei casi in cui tale indicazione sia richiesta, il Collegio regionale di garanzia elettorale, esperita la procedura di cui all'articolo 14, comma 4, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni. La stessa sanzione si applica nel caso di violazione dei limiti massimi previsti dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 7 per i contributi erogabili ai candidati.

12. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 8 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni.

13.[abrogato]



14. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti o movimenti politici, delle liste o dei gruppi di candidati il collegio della Corte dei conti di cui all'articolo 12, comma 2, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cento milioni a lire un miliardo⁸.

15. In caso di mancata indicazione nei consuntivi di cui all'articolo 12, comma 1, delle fonti di finanziamento il collegio della Corte dei conti di cui al comma 2 del medesimo articolo applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni.

16. In caso di riscontrata violazione dei limiti di spesa previsti dall'articolo 10, il collegio della Corte dei conti di cui all'articolo 12, comma 2, applica una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell'importo eccedente il limite previsto⁹.

17. In caso di violazione di una delle disposizioni recate dagli *articoli 6, 8 e 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212*, si applica, in luogo delle sanzioni penali ivi previste, la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni¹⁰.

8. Comma così modificato dalla lettera c) del comma 4 dell'art. 14, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149

9. Comma così modificato dalla lettera c) del comma 4 dell'art. 14, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149

10. La Corte Costituzionale, con sentenza 21-27 febbraio 1996, n. 52 (Gazz. Uff. 6 marzo 1996, n. 10 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente comma nella parte in cui permette che il fatto previsto dall'*art. 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130* venga punito con la pena dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000 anziché con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 2.000.000.

18. (modifica altra fonte normativa).

19. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della *legge 24 novembre 1981, n. 689*, salvo quanto diversamente disposto. Non si applica l'articolo 16 della medesima legge n. 689 del 1981”.

“Art. 17.

Agevolazioni postali.

1. Ciascun candidato in un collegio uninominale e ciascuna lista di candidati in una circoscrizione per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica hanno diritto ad usufruire di una tariffa postale agevolata di lire 70, per plico di peso non superiore a grammi 70, per l'invio di materiale elettorale per un numero massimo di copie pari al totale degli elettori iscritti nel collegio per i singoli candidati, e pari al totale degli elettori iscritti nella circoscrizione per le liste di candidati. Tale tariffa può essere utilizzata unicamente nei trenta giorni precedenti la data di svolgimento delle elezioni e dà diritto ad ottenere dall'amministrazione postale l'inoltro dei plichi ai destinatari con procedure a tempi uguali a quelli in vigore per la distribuzione dei periodici settimanali.¹¹

11. Per la soppressione delle agevolazioni tariffarie di cui al presente articolo, v. art. 41 legge 23 dicembre 1998, n. 448 e il comma 1 dell'articolo 18, D.L. 24 aprile 2014, n. 66.



Art. 18.

Agevolazioni fiscali.

1. Per il materiale tipografico, inclusi carta e inchiodi in esso impiegati, per l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radio-televisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani, periodici e siti web, per l'affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, nei novanta giorni precedenti le elezioni della Camera e del Senato, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia nonché, nelle aree interessate, nei novanta giorni precedenti le elezioni dei presidenti e dei consigli regionali e provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste di candidati e dai candidati si applica l'aliquota IVA del 4 per cento.

2. Nel numero 18) della tabella A, parte II, allegata al *decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*, sono aggiunte, in fine, le parole: «materiale tipografico, attinente le campagne elettorali».

Art. 19.

Interventi dei comuni.

1. A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, i comuni sono tenuti a mettere a disposizione, in base a proprie norme regolamentari, senza oneri per i comuni stessi, dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale in misura eguale tra loro i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

1-bis. Nel giorno delle elezioni i comuni possono organizzare speciali servizi di trasporto per facilitare l'affluenza alle sezioni elettorali.

Art. 20.

Elezioni europee, regionali, provinciali e comunali.

1. Per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo e per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario e, in quanto compatibili, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 6 e le relative sanzioni previste nell'articolo 15 e le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 della presente legge.

2. Per le elezioni dei consigli comunali e provinciali, del sindaco e del presidente della provincia si applicano le disposizioni dell'articolo 1 e dell'articolo 6 e le relative sanzioni previste nell'articolo 15 e le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 della presente legge.

3. *omissis*"

6. La legge 22 febbraio 2000, n. 28 (*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*) dispone:

“Capo I - Disposizioni generali in tema di parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica.

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione.

1. La presente legge promuove e disciplina, al fine



di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici, l'accesso ai mezzi di informazioni per la comunicazione politica.

2. La presente legge promuove e disciplina altresì, allo stesso fine, l'accesso ai mezzi di informazione durante le campagne per l'elezione al Parlamento europeo, per le elezioni politiche, regionali e amministrative e per ogni *referendum*.

2-bis. Ai fini dell'applicazione della presente legge, i mezzi di informazione, nell'ambito delle trasmissioni per la comunicazione politica, sono tenuti al rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini¹².

Art. 2.

Comunicazione politica radiotelevisiva.

1. Le emittenti radiotelevisive devono assicurare a tutti i soggetti politici con imparzialità ed equità l'accesso all'informazione e alla comunicazione politica.

2. S'intende per comunicazione politica radiotelevisiva ai fini della presente legge la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche. Alla comunicazione politica si applicano le disposizioni dei commi successivi. Esse non si applicano alla diffusione di notizie nei programmi di informazione.

3. È assicurata parità di condizioni nell'esposizione di opinioni e posizioni politiche nelle tribune politiche, nei dibattiti, nelle tavole rotonde, nelle pre-

¹². Per l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo vedi Part. 11-*septies* della presente legge.

sentazioni in contraddittorio di programmi politici, nei confronti, nelle interviste e in ogni altra trasmissione nella quale assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche.

4. L'offerta di programmi di comunicazione politica radiotelevisiva è obbligatoria per le concessionarie radiofoniche nazionali e per le concessionarie televisive nazionali con obbligo di informazione che trasmettono in chiaro. La partecipazione ai programmi medesimi è in ogni caso gratuita.

5. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata «Commissione», e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata «Autorità», previa consultazione tra loro e ciascuna nell'ambito della propria competenza, stabiliscono le regole per l'applicazione della disciplina prevista dal presente articolo¹³.

Art. 3.

Messaggi politici autogestiti.

1. Le emittenti radiofoniche e televisive che offrono spazi di comunicazione politica gratuita ai sensi dell'articolo 2, comma 3, possono trasmettere messaggi politici autogestiti, gratuiti di seguito denominati «messaggi».

2. La trasmissione di messaggi è facoltativa per le emittenti private e obbligatoria per la concessionaria pubblica, che provvede a mettere a disposizione dei richiedenti le strutture tecniche necessarie per la realizzazione dei predetti messaggi.

13. Per l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l'art. 11-*septies* della presente.



3. I messaggi recano la motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica e hanno una durata compresa tra uno e tre minuti per le emittenti televisive e da trenta a novanta secondi per le emittenti radiofoniche, a scelta del richiedente. I messaggi non possono interrompere altri programmi, hanno un'autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, di cui ogni emittente comunica alla Commissione o all'Autorità, con almeno quindici giorni di anticipo, la collocazione nel palinsesto. I messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge.

4. Per ciascuna emittente radiofonica e televisiva nazionale gli spazi per i messaggi non possono superare il 25 per cento della effettiva durata totale dei programmi di comunicazione politica trasmessi ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dalla medesima emittente o sulla medesima rete nell'ambito della stessa settimana e nelle stesse fasce orarie. Possono essere previsti fino a un massimo di due contenitori per ogni giornata di programmazione.

5. [abrogato].

6. Gli spazi per i messaggi sono offerti in condizioni di parità di trattamento ai soggetti politici rappresentati negli organi la cui elezione è richiamata all'articolo 1, comma 2. L'assegnazione degli spazi in ciascun contenitore è effettuata mediante sorteggio. Gli spazi spettanti a un soggetto politico e non utilizzati non possono essere offerti ad altro soggetto politico. Ciascun messaggio può

essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore. Nessuno può diffondere più di un messaggio nel medesimo contenitore. Ogni messaggio reca l'indicazione del soggetto committente.

7. Le emittenti nazionali possono trasmettere esclusivamente messaggi politici autogestiti gratuiti. [abrogato].

8. L'Autorità e la Commissione, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze, fissano i criteri di rotazione per l'utilizzo, nel corso di ogni periodo mensile, degli spazi per i messaggi autogestiti di cui ai commi precedenti e adottano le eventuali ulteriori disposizioni necessarie per l'applicazione della disciplina prevista dal presente articolo.

Art. 4.

Comunicazione politica radiotelevisiva e messaggi radiotelevisivi autogestiti in campagna elettorale.

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali la comunicazione politica radio-televisiva si svolge nelle seguenti forme: tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi politici, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche e i candidati in competizione.

2. La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro, e ciascuna nell'ambito della propria competenza, regolano il riparto degli spazi tra i soggetti politici secondo i seguenti criteri:

a) per il tempo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presen-



tazione delle candidature, gli spazi sono ripartiti tra i soggetti politici presenti nelle assemblee da rinnovare, nonché tra quelli in esse non rappresentati purché presenti nel Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento;

b) per il tempo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e la data di chiusura della campagna elettorale, gli spazi sono ripartiti secondo il principio della pari opportunità tra le coalizioni e tra le liste in competizione che abbiano presentato candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione, fatta salva l'eventuale presenza di soggetti politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute, tenendo conto del sistema elettorale da applicare e dell'ambito territoriale di riferimento;

c) per il tempo intercorrente tra la prima e la seconda votazione nel caso di ballottaggio, gli spazi sono ripartiti in modo uguale tra i due candidati ammessi;

d) per il *referendum*, gli spazi sono ripartiti in misura uguale fra i favorevoli e i contrari al quesito referendario.

3. Dalla data di presentazione delle candidature per le elezioni di cui all'articolo 1, comma 2, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali possono trasmettere messaggi autogestiti per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi, secondo le modalità stabilite dalla Commissione e dall'Autorità, sulla base dei seguenti criteri:

- a) gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i diversi soggetti politici, a parità di condizioni, anche con riferimento alle fasce orarie di trasmissione;
- b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito, sono trasmessi gratuitamente e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica, e comunque compresa, a scelta del richiedente, tra uno e tre minuti per le emittenti televisive e tra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
- c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno un'autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, prevedendo fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione;
- d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
- e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;
- f) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione;
- g) ogni messaggio reca l'indicazione «messaggio autogestito» e l'indicazione del soggetto committente.

4. La trasmissione dei messaggi autogestiti di cui al comma 3 è obbligatoria per la concessionaria pubblica, che provvede a mettere a disposizione dei richiedenti le strutture tecniche necessarie per la realizzazione dei predetti messaggi.



5. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito, nei termini e con le modalità di cui al comma 3, è riconosciuto un rimborso da parte dello Stato nella misura definita entro il 31 gennaio di ogni anno con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Alle emittenti radiofoniche è riservato almeno un terzo della somma complessiva annualmente stanziata. In sede di prima attuazione il rimborso per ciascun messaggio autogestito è determinato per le emittenti radiofoniche in lire 12.000 e per le emittenti televisive in lire 40.000, indipendentemente dalla durata del messaggio. La somma annualmente stanziata è ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in proporzione al numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali di ciascuna regione e provincia autonoma. Il rimborso è erogato, entro i novanta giorni successivi alla conclusione delle operazioni elettorali, per gli spazi effettivamente utilizzati e congiuntamente attestati dalla emittente e dal soggetto politico, nei limiti delle risorse disponibili, dalla regione che si avvale, per l'attività istruttoria e la gestione degli spazi offerti dalle emittenti, del comitato regionale per le comunicazioni o, ove tale organo non sia ancora costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi. Nella regione Trentino-Alto Adige il rimborso è erogato dalle province autonome, che si avvalgono, per l'attività istruttoria, dei comitati provinciali per

i servizi radiotelevisivi sino alla istituzione dei nuovi organi previsti dal comma 13 dell'*articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249*.

6. [abrogato].

7. [abrogato].

8. Le emittenti radiofoniche e televisive nazionali comunicano all'Autorità, entro il quinto giorno successivo alla data di cui al comma 1, la collocazione nel palinsesto dei contenitori. Fino al completamento delle operazioni elettorali, ogni successiva modificazione deve essere comunicata alla medesima Autorità con almeno cinque giorni di anticipo.

9. A partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura della campagna elettorale, la trasmissione sui mezzi radiotelevisivi di messaggi di propaganda, pubblicità o comunicazione politica, comunque denominati, è ammessa esclusivamente secondo la disciplina del presente articolo.

10. Per le consultazioni referendarie la disciplina relativa alla diffusione della comunicazione politica e dei messaggi autogestiti di cui ai commi precedenti si applica dalla data di indizione dei *referendum*.

11. La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro, e ciascuna nell'ambito della propria competenza, stabiliscono l'ambito territoriale di diffusione di cui ai commi precedenti anche tenuto conto della rilevanza della consultazione sul territorio nazionale¹⁴.

14. Per l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l'art. 11-*septies* della presente legge.



Art. 5.

Programmi d'informazione nei mezzi radiotelevisivi.

1. La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro e ciascuna nell'ambito della propria competenza, definiscono, non oltre il quinto giorno successivo all'indizione dei comizi elettorali, i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione.
2. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto in qualunque trasmissione radiotelevisiva è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto.
3. I registi ed i conduttori sono altresì tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale nella gestione del programma, così da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori.
4. Al comma 5 dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «A decorrere dal trentesimo giorno precedente la data delle votazioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Dalla data di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e fino alla chiusura delle operazioni di voto»¹⁵.

15. Per l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo vedi Part. 11-*septies* della presente legge.

Art. 6.*Imprese radiofoniche di partiti politici.*

1. Le disposizioni degli articoli da 1 a 5 non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora di cui all'*articolo 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67*, e successive modificazioni. Per tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti¹⁶.

Art. 7.*Messaggi politici elettorali
su quotidiani e periodici.*

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere a qualsiasi titolo messaggi politici elettorali, devono darne tempestiva comunicazione sulle testate edite, per consentire ai candidati e alle forze politiche l'accesso ai relativi spazi in condizioni di parità fra loro. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti dall'Autorità.

2. Sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggio politico elettorale:

- a) annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;
- b) pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;
- c) pubblicazioni di confronto tra più candidati.

16. Per l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l'art. 11-*septies* della presente legge.



3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati. Non si applicano, altresì, agli altri quotidiani e periodici al di fuori del periodo di cui al comma 1¹⁷.

Art. 8.

Sondaggi politici ed elettorali.

1. Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.
2. L'Autorità determina i criteri obbligatori in conformità dei quali devono essere realizzati i sondaggi di cui al comma 1.
3. I risultati dei sondaggi realizzati al di fuori del periodo di cui al comma 1 possono essere diffusi soltanto se accompagnati dalle seguenti indicazioni, delle quali è responsabile il soggetto che ha realizzato il sondaggio, e se contestualmente resi disponibili, nella loro integralità e con le medesime indicazioni, su apposito sito informatico, istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri:
 - a) soggetto che ha realizzato il sondaggio;
 - b) committente e acquirente;
 - c) criteri seguiti per la formazione del campione;

¹⁷. Per l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo vedi Part. 11-*septies* della presente legge.

- d) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;
- e) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;
- f) domande rivolte;
- g) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
- h) data in cui è stato realizzato il sondaggio.

Art. 9.

Disciplina della comunicazione istituzionale e obblighi di informazione.

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.
2. Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private, su indicazione delle istituzioni competenti, informano i cittadini delle modalità di voto e degli orari di apertura e di chiusura dei seggi elettorali¹⁸.

Art. 10.

Provvedimenti e sanzioni.

1. Le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, nonché di quelle emanate dalla Commissione e dall'Autorità sono perseguite d'ufficio da quest'ultima secondo le disposizioni del presente articolo. Ciascun soggetto po-

¹⁸. Per l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l'art. 11-*septies* della presente legge.



litico interessato può, comunque, denunciare tali violazioni entro dieci giorni dal fatto. La denuncia è comunicata, anche a mezzo *telex*:

- a) all'Autorità;
- b) all'emittente privata o all'editore presso cui è avvenuta la violazione;
- c) al competente comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non sia ancora costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi;
- d) al gruppo della Guardia di finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore. Il predetto gruppo della Guardia di finanza provvede al ritiro delle registrazioni interessate dalla comunicazione dell'Autorità o dalla denuncia entro le successive dodici ore.

2. L'Autorità, avvalendosi anche del competente comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non sia ancora costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, nonché del competente ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni e della Guardia di finanza, procede ad una istruttoria sommaria e, contestati i fatti, anche a mezzo *telex*, sentiti gli interessati ed acquisite eventuali controdeduzioni, da trasmettere entro ventiquattro ore dalla contestazione, provvede senza indugio, e comunque entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o alla denuncia, in deroga ai termini e alle modalità procedurali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. In caso di violazione degli articoli 2, 4, commi 1 e 2, e 6, l'Autorità ordina alle emittenti radiotelevisive la trasmissione di programmi di comunicazione politica con prevalente partecipazione dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati dalle violazioni.

4. In caso di violazione degli articoli 3 e 4, commi 3 e 4, l'Autorità ordina all'emittente interessata, oltre all'immediata sospensione delle trasmissioni programmate in violazione della presente legge:

a) la messa a disposizione di spazi, a titolo gratuito, per la trasmissione di messaggi politici autogestiti in favore dei soggetti danneggiati o illegittimamente esclusi, in modo da ripristinare l'equilibrio tra le forze politiche;

b) se del caso, il ripristino dell'equilibrio tra gli spazi destinati ai messaggi e quelli destinati alla comunicazione politica gratuita.

5. In caso di violazione dell'articolo 5, l'Autorità ordina all'emittente interessata la trasmissione di servizi di informazione elettorale con prevalente partecipazione dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati dalla violazione.

6. In caso di violazione dell'articolo 7, l'Autorità ordina all'editore interessato la messa a disposizione di spazi di pubblicità elettorale compensativa in favore dei soggetti politici che ne siano stati illegittimamente esclusi.

7. In caso di violazione dell'articolo 8, l'Autorità ordina all'emittente o all'editore interessato di dichiarare tale circostanza sul mezzo di comunicazione che ha diffuso il sondaggio con il medesimo rilievo, per fascia oraria, collocazio-



ne e caratteristiche editoriali, con cui i sondaggi stessi sono stati pubblicizzati.

8. Oltre a quanto previsto nei commi 3, 4, 5, 6 e 7, l'Autorità ordina:

a) la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa;

b) ove necessario, la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di rettifiche, alle quali è dato un risalto non inferiore per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, della comunicazione da rettificare.

9. L'Autorità può, inoltre, adottare anche ulteriori provvedimenti d'urgenza al fine di ripristinare l'equilibrio nell'accesso alla comunicazione politica.

10. [abrogato].

Art. 11.

Obblighi di comunicazione.

1. Entro trenta giorni dalla consultazione elettorale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed anche nel caso di elezioni suppletive, i titolari di emittenti radiotelevisive, nazionali e locali, e gli editori di quotidiani e periodici comunicano ai Presidenti delle Camere nonché al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, i servizi di comunicazione politica ed i messaggi politici effettuati ai sensi dei precedenti articoli, i nominativi di coloro che vi hanno partecipato, gli spazi concessi a titolo gratuito o a tariffa ridotta, gli introiti realizzati ed i nominativi dei soggetti che hanno provveduto ai relativi pagamenti.

2. In caso di inosservanza degli obblighi stabiliti dal comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni¹⁹.

Capo II - Disposizioni particolari per le emittenti locali

Art. 11-bis.

Ambito di applicazione.

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano alle emittenti radiofoniche e televisive locali.
2. Le disposizioni del presente Capo non si applicano alla programmazione regionale o comunque locale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e dei soggetti privati titolari di concessione o di autorizzazione o comunque aventi altro titolo di legittimazione per trasmettere in ambito nazionale.

Art. 11-ter.

Definizioni.

1. Ai fini del presente Capo si intende:
 - a) per «emittente radiofonica e televisiva locale», ogni soggetto destinatario di autorizzazione o concessione o comunque di altro titolo di legittimazione all'esercizio della radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale;
 - b) per «programma di informazione», il telegiornale, il giornale radio e comunque il notiziario o altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica,

¹⁹. Per l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l'art. 11-*septies* della presente legge



caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca;

c) per «programma di comunicazione politica», ogni programma in cui assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche manifestate attraverso tipologie di programmazione che comunque consentano un confronto dialettico tra più opinioni, anche se conseguito nel corso di più trasmissioni.

Art. 11-quater.

Tutela del pluralismo.

1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, l'imparzialità e l'equità nella trasmissione sia di programmi di informazione, nel rispetto della libertà di informazione, sia di programmi di comunicazione politica.

2. Al fine di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità a tutti i soggetti politici, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente Capo le organizzazioni che rappresentino almeno il cinque per cento del numero totale delle emittenti radiofoniche o televisive locali o dell'ascolto globale televisivo o radiofonico di queste presentano al Ministro delle comunicazioni uno schema di codice di autoregolamentazione sul quale devono essere acquisiti i pareri della Federazione nazionale della stampa italiana, dell'Ordine nazionale dei giornalisti, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e

di Bolzano e delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Decorso tale termine senza che le organizzazioni abbiano provveduto a presentare uno schema di codice di autoregolamentazione, il Ministro delle comunicazioni propone comunque uno schema di codice sul quale devono essere acquisiti i pareri della Federazione nazionale della stampa italiana, dell'Ordine nazionale dei giornalisti, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

3. Il codice di autoregolamentazione di cui al presente articolo deve comunque contenere disposizioni che, dalla data di convocazione dei comizi elettorali, consentano la comunicazione politica secondo una effettiva parità di condizioni tra i soggetti competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3 e 5. Il codice di autoregolamentazione disciplina le condizioni economiche di accesso ai messaggi politici autogestiti a pagamento, stabilendo criteri di determinazione dei prezzi da parte di ogni emittente che tengano conto della normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato e secondo un principio di comprovata parità di costo tra gli stessi candidati.



4. La Federazione nazionale della stampa italiana, l'Ordine nazionale dei giornalisti, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro trenta giorni dalla ricezione dello schema di cui al comma 2. Lo schema, con i relativi pareri, è immediatamente trasmesso all'Autorità, che delibera entro il termine di quindici giorni dalla sua ricezione tenuto conto dei pareri espressi.

5. Entro i successivi trenta giorni le organizzazioni di cui al comma 2 sottoscrivono il codice di autoregolamentazione, che è emanato con decreto del Ministro delle comunicazioni, come deliberato dall'Autorità. Decorso tale termine senza che le organizzazioni di cui al comma 2 abbiano provveduto a sottoscrivere il codice di autoregolamentazione, il Ministro delle comunicazioni emana comunque con proprio decreto il codice di autoregolamentazione. Il codice di autoregolamentazione acquista efficacia nei confronti di tutte le emittenti radiofoniche e televisive locali il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni.

Art. 11-quinquies.

Vigilanza e poteri dell'Autorità.

1. L'Autorità vigila sul rispetto dei principi contenuti nel presente Capo e di quanto disposto nel codice di autoregolamentazione di cui all'articolo 11-*quater*, nonché delle disposizioni regolamentari e attuative emanate dall'Autorità medesima.

2. In caso di accertamento, d'ufficio o su denuncia da parte di soggetti politici interessati ovvero del Consiglio nazionale degli utenti istituito presso l'Autorità, di comportamenti in violazione del presente Capo o del codice di autoregolamentazione di cui all'articolo 11-*quater* e delle disposizioni regolamentari e attuative di cui al comma 1, l'Autorità adotta nei confronti dell'emittente ogni provvedimento, anche in via d'urgenza, idoneo ad eliminare gli effetti di tali comportamenti e può ordinare, se del caso, la programmazione di trasmissioni a carattere compensativo. Qualora non sia possibile ordinare trasmissioni a carattere compensativo, l'Autorità può disporre la sospensione delle trasmissioni dell'emittente per un periodo massimo di trenta giorni.

3. L'Autorità verifica il rispetto dei propri provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni del presente Capo e, in caso di inottemperanza, irroga nei confronti dell'emittente la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 20.000 euro.

4. [abrogato].

Art. 11-sexies.

Norme regolamentari e attuative dell'Autorità.

1. L'Autorità adegua le proprie disposizioni regolamentari e attuative alle disposizioni del presente Capo.

Art. 11-septies.

Efficacia delle disposizioni di cui al Capo I per le emittenti locali.

1. A decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni di cui



al comma 5 dell'articolo 11-quater, cessano di applicarsi alle emittenti radiofoniche e televisive locali le disposizioni di cui al Capo I della presente legge, ad eccezione degli articoli 4, commi 3 e 5, e 8²⁰.

Capo III - Disposizioni finali

Art. 12.

Copertura finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 20 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando per gli anni 2000 e 2002 l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.

Abrogazione di norme.

1. Gli articoli 1, commi 2, 3 e 4, 2, 5, 6 e 8 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 sono abrogati.

20. Il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, adottato ai sensi del comma 5 dell'articolo 11-*quater* della legge n. 28 del 2000, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 15 aprile 2004.

Art. 14.

Entrata in vigore.

Omissis”.

Finito di stampare
nel mese di luglio 2023
presso Esperia srl
Lavis - Trento



MISTO
Carta | A sostegno della
gestione forestale responsabile
FSC® C021437